SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 16 luglio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 160

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 29 maggio 2007.

Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato.

07A06346

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 11 luglio 2007, n. **94.**

Attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3 e l'allegato *B*;

Vista la direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 76/160/CEE dell'8 dicembre 1975, del Consiglio, relativa alla qualità delle acque di balneazione;

Considerato che le evidenze scientifiche relativamente al parametro dell'ossigeno disciolto, di per sé considerato, non hanno mai rilevato pericoli per la tutela della salute pubblica e che, conseguentemente, il decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 è stato più volte derogato per tale parametro;

Considerato che la citata direttiva 2006/7/CE non include più, diversamente da quanto previsto nella direttiva 76/160/CEE, l'ossigeno disciolto tra i parametri necessari per la valutazione della balneabilità delle acque;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere al recepimento anticipato e parziale della citata direttiva 2006/7/CE, garantendo comunque la salvaguardia della salute pubblica attraverso, in particolare, il controllo della crescita algale e l'informazione al pubblico;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto reca disposizioni in materia di gestione della qualità delle acque di balneazione.

2. Ai fini del giudizio di idoneità per l'individuazione delle zone di balneazione delle acque, in sede di svolgimento delle indagini per determinare i potenziali rischi per la salute umana non rileva la valutazione del parametro dell'ossigeno disciolto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470. Sono in ogni caso adottate misure di gestione adeguate, che includono la prosecuzione delle attività di controllo algale, sulla base della vigente normativa, e l'informazione al pubblico.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

TURCO, *Ministro della salute*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 1, commi 1 e 3 e l'allegato *B* della legge 6 febbraio 2007, n. 13, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 2007, n. 40, supplemento Ordinario, così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*. Per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma è ridotto a sei mesi.

2. *(Omissis)*.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *A* sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.».

«ALLEGATO *B*

2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.

2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.

2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.

2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.

2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali.

2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.

2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti.

2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese.

2005/85/CE del Consiglio, del 1º dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture.

2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.

2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE.

2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.

2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE.

2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.

2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione).

2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione).

2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione).

2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).

La direttiva 2006/7/CE è pubblicata nella G.U.C.E. del 4 marzo 2006, n. L 64.

La direttiva 76/160/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 31 del 5 febbraio 1976.

Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 luglio 1982, n. 203.».

Nota all'art. 1:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, vedi note alle premesse.

07G0117

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 95.

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 29;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed in particolare gli articoli 80 e 208;

Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, ed in particolare l'articolo 4;

Vista la legge del 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 1 che prevede la costituzione presso le pubbliche amministrazioni di unità tecniche di supporto alla programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 24 aprile 2001, n. 1235, con il quale è stato costituito il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della legge del 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 5 febbraio 2007 e del 24 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'attuazione del programma di Governo e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

EMANA
il seguente regolamento:

CAPO I

Art. 1.

Conferma degli organismi esistenti

1. In attuazione dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati i seguenti organismi operanti presso il Ministero degli affari esteri:

a) Commissione per gli immobili adibiti ad uso dell'Amministrazione degli affari esteri;

b) Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero;

c) Commissione per gli indennizzi al personale in servizio all'estero.

2. Le spese di funzionamento degli organismi di cui al comma 1 sono ridotte del trenta per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

CAPO II

Art. 2.

Riordino del Nucleo di valutazione e verifica del Ministero degli affari esteri

1. Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di seguito denominato: «Nucleo», istituito presso il Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è composto dal Direttore generale dell'integrazione europea, che lo presiede, dal Capo dell'Unità speciale delle regioni della Segreteria generale, da rappresentanti delle Direzioni generali, e da quattro esperti esterni, di cui uno con funzioni di coordinatore, nominato dal Ministro degli affari esteri.

2. I componenti esterni sono nominati dal Presidente del Nucleo, sentito il Capo di Gabinetto del Ministro. La proposta di designazione è compiuta sulla base di una adeguata esplorazione del mercato, sentiti gli organismi rilevanti nelle materie pertinenti e sentito il parere del Capo di Gabinetto, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, tra esperti di comprovata esperienza nelle metodologie di valutazione, nelle materie delle relazioni internazionali degli operatori economici, della società civile e delle istituzioni pubbliche, o nelle discipline collegate alle analisi ed alla implementazione di progetto e programma in contesto internazionale. La durata dell'incarico conferito ai componenti esterni non può superare quella di vigenza residua del nucleo. L'incarico è rinnovabile.

3. Emolumenti e modalità di svolgimento dell'incarico dei componenti esterni a tempo pieno od a tempo parziale sono definiti dal Presidente del Nucleo. Gli emolumenti sono definiti in relazione alle esperienze professionali comprovate, e non possono superare i valori di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 giugno 1998, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

4. I componenti del Nucleo in rappresentanza delle Direzioni generali sono designati dal Direttore generale competente che comunica i loro nominativi al Presidente del Nucleo ed al Capo di Gabinetto del Ministro.

Art. 3.

Funzioni e compiti

1. In attuazione dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Nucleo:

a) assicura l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione *ex ante* e monitoraggio di progetti e interventi;

b) assicura il raccordo del Nucleo con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero dello sviluppo economico;

c) assicura il raccordo con le attività della rete dei Nuclei di valutazione costituita dalla Conferenza Stato-Regioni, in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999;

d) assicura l'integrazione con il sistema statistico nazionale e con le altre fonti informative rilevanti;

e) assicura l'aggiornamento delle metodologie correlate all'attività e ne propone l'impiego presso le Direzioni generali e nell'ambito dei programmi da queste partecipati o promossi, cura la circolazione di informazioni e documenti, il confronto di buone prassi, l'accumulo e la diffusione di conoscenze, anche con riferimento alle esperienze di altri Paesi;

f) propone strumenti e metodologie per assicurare e migliorare il collegamento tra gli obiettivi strategici adottati dall'Amministrazione e l'allocazione e l'uso delle risorse rinvenienti dal bilancio dello Stato, dalla programmazione comunitaria, dagli enti territoriali e regionali, da procedure di finanza di progetto;

g) elabora proposte per la progressiva integrazione delle politiche di internazionalizzazione economica, sociale e culturale nel quadro delle politiche pubbliche per lo sviluppo;

h) formula, su richiesta delle Direzioni generali del Ministero degli affari esteri o della Unità speciale per le regioni della Segreteria generale del medesimo Ministero, valutazioni specifiche di progetti e programmi operativi, intese ed accordi internazionali, anche in relazione ad istanze di collaborazione da parte di altre Amministrazioni, o comitati interistituzionali.

Art. 4.

Durata e proroga degli organismi

1. Gli organismi di cui al presente provvedimento durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro degli affari esteri, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'articolo 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilità degli organismi stessi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.

Art. 5.

Supporto tecnico

1. Il Nucleo può avvalersi, sempre e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 6, di:

a) personale acquisito in forma di distacco da parte di altre Amministrazioni pubbliche e territoriali;

b) stagisti e borsisti messi a disposizione sulla base di risorse proprie e di terzi;

c) organismi esterni deputati allo svolgimento di compiti di ricerca, sviluppo programmatico o servizi gestionali;

d) esperti diversi dai componenti esterni del Nucleo, per incarichi definiti e di durata non superiore ai sei mesi.

Art. 6.

Risorse finanziarie

1. Le spese per il funzionamento del Nucleo gravano:

a) sul corrispondente capitolo del Ministero degli affari esteri, inclusi i compensi di cui al comma 2, fino a concorrenza di un importo pari al 70% delle spese imputabili all'anno finanziario 2005;

b) su linee operative di programmi comunitari finalizzate alla valutazione e monitoraggio dei programmi operativi dei fondi strutturali, secondo le modalità gestionali da tali programmi stabilite.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compensi gravanti sul bilancio dello Stato dei componenti dell'organismo di cui all'articolo 2 sono ridotti del trenta per cento rispetto all'anno finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

Art. 7.

Pari opportunità tra uomini e donne

1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

PADOA-SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SANTAGATA, *Ministro per l'attuazione del programma di Governo*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 116

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 2006, è il seguente:

«Art. 29 *(Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi)*. — 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;

e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2-*bis.* La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi.

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il testo degli articoli 80 e 208 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 80 *(Commissione per gli immobili adibiti ad uso dell'Amministrazione degli affari esteri)*. — Per l'esame delle questioni relative agli immobili adibiti ad uso dell'Amministrazione degli affari esteri è istituita una Commissione consultiva.

Nel quadro della programmazione finanziaria e tecnica di cui all'art. 79, la Commissione:

esprime al Ministro parere circa la scelta, l'acquisto, la costruzione, il riattamento, la locazione e l'arredamento degli immobili all'estero per uffici, residenze e sedi di istituti scolastici e culturali o comunque necessari all'Amministrazione;

esamina le proposte ed i progetti ad essa sottoposti dalla Direzione generale del personale e della amministrazione ed esprime il proprio parere sotto il profilo tecnico, artistico e funzionale;

propone l'assunzione di dati documentali utili e l'effettuazione di sopralluoghi e ricognizioni per acquisire gli eventuali ulteriori elementi di giudizio necessari alla valutazione delle questioni in esame;

suggerisce i criteri generali cui deve ispirarsi la progettazione;

propone i criteri per l'utilizzazione dei fondi di bilancio per la manutenzione ordinaria e straordinaria;

studia i problemi relativi all'arredamento e alle dotazioni formulando proposte in merito;

esprime parere su tutte le questioni che, in materia, il Ministro ritenga di deferire al suo esame.

La Commissione è composta di un ambasciatore in servizio o a riposo che la presiede, dal direttore generale del personale, dell'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di tre funzionari del Ministero degli affari esteri, del direttore generale delle antichità e belle arti, del provveditore alle opere pubbliche del Lazio, di un ispettore generale del Genio civile, di un docente universitario di architettura, di un docente di arredamento e decorazione dell'Accademia di belle arti, dell'ingegnere architetto capo o dell'ingegnere architetto del Ministero e di un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, di qualifica non inferiore a ispettore generale.

Il presidente della Commissione è sostituito in caso di assenza dal direttore generale del personale.

Allorché sono all'esame questioni relative a immobili adibiti ad uso di istituzioni culturali o delle collettività, partecipa alle sedute un rappresentante della Direzione generale delle relazioni culturali o un rappresentante della Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario in servizio presso gli uffici di cui all'art. 79.

La Commissione è nominata per la durata di tre anni con decreto del Ministro per gli affari esteri. Il presidente può chiamare a partecipare alle sedute della Commissione per consultazioni altri funzionari ed esperti. Il regolamento può apportare modifiche alla composizione della Commissione.».

«Art. 208 *(Indennizzo per danni)*. — Al personale in servizio all'estero che abbia subito danni ai propri beni in conseguenza di disordini, fatti bellici nonché di eventi connessi con la sua posizione all'estero è concesso un indennizzo proporzionale alla entità del danno subito secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento, sempre che i danni stessi non abbiano trovato integrale riparazione in sede giudiziale o extragiudiziale.

La misura dell'indennizzo è fissato da una Commissione nominata per un biennio con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro e composta da un Ambasciatore in servizio o a riposo che la presiede, di tre funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata o equiparato, di un consigliere della Corte dei conti, del direttore della Ragioneria centrale, e di un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparata. Un funzionario di grado non inferiore a secondo segretario di Legazione o equiparato ha le funzioni di segretario della Commissione.

Le disposizioni di cui al comma ottavo dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano, nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento, anche ai familiari a carico i quali subiscano infermità o perdita dell'integrità fisica in conseguenza delle circostanze indicate nel primo comma.».

— Il testo dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, recante: «Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1990, n. 302, è il seguente:

«Art. 4. *(Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero)*. — 1. È istituita presso il Ministero la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero.

2. La Commissione:

a) propone gli indirizzi generali per la promozione e la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiana e per lo sviluppo della cooperazione culturale internazionale;

b) esprime pareri sugli obiettivi programmatici predisposti in materia dal Ministero, da altre Amministrazioni dello Stato, da Regioni e da enti ed istituzioni pubblici, nonché sulle iniziative proposte ai sensi del comma 1 dell'art. 6, da associazioni, fondazioni e privati, e sulle convenzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo;

c) formula proposte di iniziative per settori specifici o con riferimento a determinate aree geografiche, in particolare a quelle caratterizzate forte presenza delle comunità italiane;

d) collabora, con indicazioni programmatiche, alla preparazione delle conferenze periodiche degli Istituti, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 3;

e) predispone ogni anno e trasmette al Ministro, per le finalità di cui alla lettera *g)* del comma 1 dell'art. 3, un rapporto sull'attività svolta avvalendosi delle informazioni e documentazioni messe a disposizione dalla Direzione generale e di ogni altro materiale utile.».

— Il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 1999, n. 118, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 1 *(Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici)*. — 1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. È assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998. n. 112.

2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:

a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione *ex ante* di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici;

b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni;

c) l'attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.

3. Le attività volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari già esistenti e della necessità di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attività di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonché le modalità e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3.

5. È istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il «sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attività di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attività concerne le modalità attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attività, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attività di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, è istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Per le finalità di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curerà anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonché la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.».

— Il decreto ministeriale 24 aprile 2001, n. 1235, ha costituito il Nucleo di valutazione e verifica presso il Ministero degli affari esteri in attuazione dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Nota all'art. 1:

— Per l'art. 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per l'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note alle premesse.

— Il decreto 12 giugno 1998 emanato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della funzione pubblica ha definito gli emolumenti dei componenti del Nucleo di valutazione e verifica in relazione alle comprovate esperienze degli stessi.

Note all'art. 3:

— Per l'art. 1 della legge n. 144 del 1999 si vedano le note alle premesse.

— La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 riguarda la Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 13 ottobre 1999.

Nota all'art. 4:

— Per l'art. 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 223 del 2006 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Il testo del comma 58 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302, supplemento ordinario, del 29 dicembre 2005, è il seguente:

«58. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».

— Per l'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 si vedano le note alle premesse.

07G0109

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 giugno 2007.

Integrazioni e modifiche alle misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse del Bingo e delle lotterie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'esercizio abusivo di attività di gioco e di scommessa;

Visto in particolare l'art. 4, comma 4-*bis*, della predetta legge n. 401 del 1989, che prevede l'applicazione delle sanzioni, di cui all'articolo stesso, a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza, svolga in Italia qualunque attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualunque modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie;

Visto l'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha disposto la definizione, con provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli e del gioco su base ippica;

Considerato che in applicazione del citato art. 38, commi 2 e 4, sono state esperite apposite procedure di gara con assegnazione di concessioni ed aggiudicazione di n. 5.621 diritti per l'attivazione di punti di vendita del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli e n. 8.065 diritti per l'attivazione di punti di vendita del gioco su base ippica;

Considerato che entro il 31 dicembre 2007 l'attuazione e l'attivazione delle nuove reti di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su base ippica dovranno essere in buona sostanza completate;

Considerato che l'attivazione e attuazione delle predette nuove reti di distribuzione, soprattutto per quanto riguarda le scommesse sulle corse dei cavalli e le scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, determina un sistema distributivo del gioco ben diverso, per dimensioni e per efficacia di copertura territoriale, rispetto a quello preesistente, caratterizzato invece dalla presenza sul territorio di un numero ridotto di punti di distribuzione del gioco;

Considerato, altresì, che il predetto decreto direttoriale 21 marzo 2006 fa riferimento al superato contesto organizzativo e che quindi è opportuno predisporre le condizioni per il suo allineamento al nuovo sistema distributivo;

Considerata la necessità di garantire modalità di distribuzione dei mezzi di pagamento per la partecipazione al gioco che tutelano i diritti e gli interessi del giocatore nonché dei concessionari del gioco e delle relative reti di distribuzione;

Tenuto conto della necessità di un prossimo generale riordino del gioco a distanza e della connessa definizione integrata della regolamentazione per la partecipazione a distanza alla generalità dei giochi pubblici;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Articolo 1
Integrazioni e modifiche

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 21 marzo 2006:

   a) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   "c-bis) ***carta di ricarica****, la ricarica non nominativa su supporto fisico, trasferibile sul conto di gioco tramite interconnessione telematica o telefonica con il sistema informatico o con il servizio di call center del titolare di sistema;";*

   b) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

   "i-bis ***identificazione del giocatore****, la dichiarazione del codice di identificazione e del codice personale, mediante digitazione da parte del giocatore, alla quale è subordinato l'accesso al conto di gioco da parte del giocatore medesimo;";*

   c) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

   "m-bis) ***punto di vendita di gioco****, le sale di accettazione delle scommesse dei concessionari per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli e per l'esercizio delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, le sale di gioco del bingo, nonché i locali con riferimento ai quali i concessionari dei giochi pubblici ippici e dei giochi pubblici sportivi, di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, hanno esercitato i diritti posseduti;";*

   d) dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:

   "s-bis) ***tipo di concessione****, la codifica seguente: "IP" per le concessioni per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli; "SP" per le concessioni per l'esercizio delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi; "BI" per le concessioni del gioco del bingo; "GS" per le concessioni dei giochi pubblici sportivi e "GI" per le concessioni dei giochi pubblici ippici, di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;".*

2. All'articolo 4, comma 2, del predetto decreto direttoriale dopo: *"ciascun giocatore."* è aggiunto: *"In caso di risoluzione o recesso del contratto non è consentita la stipula di un nuovo contratto con il medesimo giocatore prima di trenta giorni a decorrere dalla data di risoluzione stessa."*.

3. All'articolo 6 del predetto decreto direttoriale dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

   "13. L'eventuale stampa di ciascuna pagina del sito internet del concessionario autorizzato, accessibile successivamente all'identificazione del giocatore riporta obbligatoriamente il tipo ed il numero di concessione del concessionario autorizzato stesso nonché del titolare di sistema, se diverso, ed il nome e cognome, il codice fiscale ed il codice identificativo del conto di gioco del giocatore. L'eventuale stampa di ciascuna pagina relativa ad una giocata effettuata dal giocatore, ovvero qualsivoglia stampa messa a disposizione del giocatore a titolo di promemoria, riporta anche i dati della giocata ed il codice identificativo ad essa assegnato dal sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale, nonché la dicitura: "La presente stampa è un promemoria, non è una ricevuta di gioco valida per la riscossione della vincita. Essa riporta obbligatoriamente i dati anagrafici del giocatore titolare della giocata.".

4. All'articolo 7 del predetto decreto direttoriale il comma 1 è sostituito dal seguente:

   "1. Il titolare di sistema può distribuire la ricarica al giocatore:

   a) tramite interconnessione telematica o telefonica con il sistema informatico o con il servizio di call center del titolare di sistema stesso;

   b) presso i punti di vendita di gioco del titolare di sistema e dei concessionari autorizzati che di esso si avvalgono;

   c) presso i punti di commercializzazione del titolare di sistema stesso, esclusivamente nella forma di carta di ricarica.".

5. All'articolo 8 del predetto decreto direttoriale:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   "2. Il titolare di sistema può consentire al giocatore la riscossione:

   a) mediante gli strumenti bancari e postali, tramite interconnessione telematica o telefonica con il sistema informatico o con il servizio di call center del titolare di sistema stesso;

   b) per contanti ovvero mediante gli strumenti bancari e postali, presso i punti di vendita di gioco del titolare di sistema stesso e dei concessionari autorizzati che di esso si avvalgono.".

6. All'articolo 9 del predetto decreto direttoriale:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. L'attività di commercializzazione può essere esercitata esclusivamente in locali in cui l'attività prevalente, come riscontrabile dall'organizzazione adottata nonché dalla destinazione delle risorse e dal loro utilizzo, è diversa dall'attività di commercializzazione stessa. L' attività di commercializzazione è svolta esclusivamente presso il locale individuato come sede dell'attività nell'apposito contratto di affidamento di attività di commercializzazione.";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'offerta di attività di commercializzazione può essere pubblicizzata presso il punto di commercializzazione esclusivamente all'interno del locale ed utilizzando materiali predisposti dal titolare di sistema che riportano la denominazione, i segni distintivi commerciali ed il codice di concessione del titolare di sistema stesso, nonché il logo "Gioco sicuro" di AAMS.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'esercizio dell'attività di commercializzazione è subordinata:

a) alla stipula di apposito contratto di affidamento di attività di commercializzazione, sottoscritto, per il titolare di sistema da soggetto in possesso di idonei poteri e per il punto di commercializzazione dal titolare o dagli amministratori, nonché al possesso materiale dell'atto da parte di entrambe le parti;

b) alla registrazione del punto di commercializzazione da parte del titolare di sistema, tramite trasmissione ad AAMS, con le modalità previste dall'allegato A, dei dati relativi all'ubicazione del locale nel quale sarà esercitata l'attività di commercializzazione e degli altri elementi necessari ad identificare in modo univoco il predetto locale; qualunque modifica rispetto a quanto indicato è tempestivamente comunicata ad AAMS dal titolare di sistema, con le modalità previste dall'allegato A, fermo restando l'obbligo alla sospensione dell'esercizio dell'attività di commercializzazione fino al momento dell'avvenuta comunicazione.";

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. È vietata la stipula di contratti di conto di gioco tra il titolare di sistema ed il titolare e gli amministratori dell'esercizio presso il quale è esercitata l'attività di commercializzazione, nonché gli incaricati delle attività medesime. La stipula del contratto di punto di commercializzazione è subordinata alla preventiva risoluzione dei contratti di conto di gioco eventualmente in essere con i predetti soggetti.";

e) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"*4-bis.* *È fatto divieto al punto di commercializzazione di prestare assistenza operativa al giocatore, in qualsiasi forma o modalità, per la riscossione, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), tramite apparecchiature utilizzabili per le comunicazioni telematiche, eventualmente messe a disposizione del pubblico presso il punto di commercializzazione stesso.*

4-ter *È fatto divieto al punto di commercializzazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, di favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di giochi ovvero di scommesse di qualsiasi genere, anche attraverso:*

a) *l'adozione di insegne, di vetrine, di arredi, di strutture, di targhe, di affissioni ovvero di dotazioni che pubblicizzano i giochi o le scommesse;*

b) *la messa a disposizione al giocatore di stampati, di pubblicazioni, di documentazione o di materiali in genere che illustrano offerte di gioco ovvero che forniscono informazione a supporto del gioco;*

c) *la prestazione di assistenza operativa al giocatore, in qualsiasi forma o modalità, per l'effettuazione dei giochi ovvero delle scommesse.*

4-quater *È vietata la vendita di ricariche ai minori di età.";*

f) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"*5-bis.* *Nei punti di commercializzazione diversi da quelli in possesso di concessione o di autorizzazione alla raccolta di scommesse, rilasciate da AAMS, è esposto il cartello, predisposto dal titolare di sistema, che riporta, in modo adeguatamente visibile al pubblico, assieme alla denominazione, ai segni distintivi commerciali ed al codice della concessione del titolare di sistema, nonché al logo "Gioco sicuro" di AAMS, la dicitura: "In questo esercizio è vietata la raccolta di scommesse ed il pagamento di vincite o rimborsi di scommesse, ai sensi dell'Art. 4 della Legge n. 401 del 1989.*

5-ter *È vietata l'esposizione del logo "AAMS" e del logo "Gioco sicuro" di AAMS presso il punto di commercializzazione, fatto salvo quanto previsto ai commi 2-bis e 5-bis.";*

g) al comma 6 le parole *"al comma 4"* sono sostituite da: *"al presente articolo"*;

h) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"*6-bis.* *Il corrispettivo riconosciuto dal titolare di sistema al punto di commercializzazione per l'attività prestata è commisurato all'ammontare delle ricariche commercializzate. È vietata, in ogni caso, la corresponsione di corrispettivi rapportati all'ammontare della raccolta o del margine o del profitto conseguiti dal titolare di sistema ovvero dai concessionari autorizzati che di esso si avvalgono.";*

i) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. *Il titolare di sistema è tenuto ad adottare adeguate misure al fine di verificare l'affidabilità del soggetto con il quale stipula contratto di affidamento di attività di commercializzazione, ad effettuare periodici controlli al fine di verificare la permanenza dei requisiti e di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente*

articolo, nonché a controllare la correttezza dell'attività esercitata nei punti di commercializzazione, verificando l'esistenza di irregolarità nonché di anomalie, provvedendo immediatamente alla risoluzione del contratto, nei casi in cui ne ricorrono gli estremi, dando, in ogni caso, immediata segnalazione ad AAMS nonché, se del caso, alle autorità di Pubblica sicurezza, delle irregolarità ed anomalie rilevate e dei provvedimenti intrapresi.";

j) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"7-*bis* *L'inadempienza degli obblighi, di cui ai commi dal 6-bis e 7, da parte del titolare di sistema, costituisce grave violazione ai sensi dell'articolo 12-bis, commi dal 2 al 2-ter, nonché giustificato motivo di adozione dei provvedimenti di cui ai medesimi commi.*

7-*ter* *L'accertamento da parte di AAMS, direttamente o tramite le autorità di Pubblica sicurezza, in luoghi nei quali sono esercitate attività di commercializzazione riconducibili al titolare di sistema, di violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, costituisce prova di inadempienza degli obblighi di cui al comma 7 da parte del titolare di sistema.";*

k) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

13-*bis* *I contratti di affidamento di attività di commercializzazione, in atto alla data di adozione del presente decreto o stipulati successivamente ad essa, sono efficaci non oltre il 31 dicembre 2007.".*

7. All'articolo 12 del predetto decreto:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. *Fermo restando quanto previsto dalle convenzioni per l'affidamento in concessione dell'esercizio di giochi, concorsi e scommesse, AAMS procede alla decadenza od alla revoca delle concessioni per l'esercizio dei giochi nei casi di inottemperanza degli obblighi e di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 6-bis e 7, nonché negli altri casi di grave violazione delle disposizioni previste dal presente decreto.";*

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis* *Anche con riferimento a quanto stabilito dalle convenzioni di concessione dell'esercizio dei giochi, ove in esse previsto, nei casi di particolare gravità sanzionati con la decadenza o la revoca, di cui al comma 2, delle concessioni per l'esercizio dei giochi e, comunque, quando se ne ravvisi l'opportunità ai fini dell'accertamento dei fatti o della tutela dei diritti e degli interessi di AAMS e dei giocatori, AAMS dispone la sospensione cautelativa, con proprio motivato provvedimento, delle concessioni fino alla chiusura del procedimento amministrativo ed alla emissione della decisione definitiva.*

2-ter La sospensione cautelativa, di cui al comma 2-bis, ha effetto dalla data di comunicazione al concessionario del provvedimento adottato da AAMS. La sospensione non comporta alcuna responsabilità a carico di AAMS, né nei confronti del concessionario, il quale nulla potrà richiedere a titolo di rimborso, indennizzo o risarcimento, anche nell'ipotesi in cui nessuna sanzione successivamente gli venga applicata, né nei confronti dei terzi. La sospensione non potrà avere durata superiore a mesi due, trascorsi i quali senza che sia intervenuta una decisione definitiva circa l'assunzione di un provvedimento di decadenza o di revoca della concessione, cesserà di diritto.".

Articolo 2
Disposizioni finali e transitorie

1. Il titolare di sistema che, alla data di adozione del presente decreto, ha stipulato contratti di affidamento di attività di commercializzazione, è tenuto ad ottemperare agli ulteriori obblighi previsti ai sensi del presente decreto nonché a trasmettere ad AAMS le informazioni di cui all'allegato A, con le modalità in esso previste, entro trenta giorni successivi alla data medesima di adozione del decreto.

2. Il presente decreto è efficace a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 25 giugno 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 160

ALLEGATO *A*

Integrazioni e modifiche alle misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse del bingo e delle lotterie

-

SCHEMA DI REGISTRAZIONE DI PUNTO DI COMMERCIALIZZAZIONE

Gli schemi riportati alle pagine successive devono essere utilizzati per la registrazione di ciascun punto di commercializzazione, ovvero per la modifica dei dati precedentemente trasmessi, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera b), del decreto direttoriale del 21 marzo 2006, e successive modifiche ed integrazioni.

La registrazione ovvero la comunicazione della modifica deve pervenire a:

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Direzione per i Giochi
Via della Luce, 34/a bis
00153 ROMA

a mezzo fax al n.: 06.58572644

Eventuali modifiche delle modalità di registrazione ovvero di modifica dei dati precedentemente trasmessi saranno rese note da AAMS con apposite comunicazioni sul sito istituzionale www.aams.it.

Spett.le Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Direzione per i Giochi
Via della Luce, 34/a bis
00153 ROMA
ITALIA

OGGETTO: **Registrazione di punto/i di commercializzazione**

Esercizio

- N. codice assegnato dal concessionario all'esercizio (univoco nell'ambito della concessione): … … … …

- Denominazione dell'esercizio: …

- Ubicazione del locale: Via / Piazza … … … … … … … … … … … … … …, CAP … … … … … Città … … … … … … … … …., Provincia … … … …

- Titolare / Amministratore dell'esercizio:
  - Nome Cognome … … … … … … … … … … … … … … … … … … ……
    nato a …
    in data … … … … … … residente in … … … … … … … … … … …
    Via / Piazza …
    C.F. … … … … … … … … … … … … … … … … documento d'identità
    … … … … … … … … … … … … … … … rilasciato il … … … … … …
    da … … … … … … … … ….

- Attività prevalente svolta nel locale: …. … … … … … … … … … … … … … …

Il Titolare / Amministratore

(nome e cognome)

____

Spett.le Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Direzione per i Giochi
Via della Luce, 34/a bis
00153 ROMA
ITALIA

OGGETTO: **Modifica dati di punto/i di commercializzazione**

Esercizio N. (codice univoco già assegnato nell'ambito della concessione): … … … ….

- (Nuova) denominazione dell'esercizio: …
- (Nuovo) Titolare / Amministratore dell'esercizio:
  - Nome e Cognome … … … … … … … … … … … … … … … … … ……
    nato a …
    in data … … … … … … residente in … … … … … … … … … … …
    Via / Piazza …
    C.F. … … … … … … … … … … … … … … … … documento d'identità
    … … … … … … … … … … … … … … … … rilasciato il … … … … … …
    da … … … … … … … … ….
- (Nuova) ubicazione del locale: Via / Piazza … … … … … … … … … … … … …, CAP … … … … Città … … … … … … … … … …., Provincia … … …
- (Nuova) attività prevalente svolta nel locale: : …: … … … … … … … … … …

Il Titolare / Amministratore

(nome e cognome)

____

07A06355

DECRETO 28 giugno 2007.

Revoca della concessione n. 314/03 dell'8 settembre 2003 per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della Occhiobello S.r.l., in Ferrara.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO 11°
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 - serie generale - del 16 luglio 2001 e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 2007/12428/giochi/UD del 6 aprile 2007, in materia di atti relativi alla gestione delle convenzioni di concessione, compresi gli atti di revoca e di decadenza;

Visti, in particolare, il paragrafo 2 del bando di gara per l'assegnazione delle concessioni per la gestione del bingo, il quale stabilisce che «la sala di gioco dovrà assicurare almeno 300 postazioni di gioco ed avere una superficie minima determinata moltiplicando il parametro di 1,5 mq per il numero delle singole postazioni», l'art. 3, comma 5, lettera *h)* della convenzione di concessione il quale stabilisce che il concessionario è obbligato «a garantire la continuità del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno», l'art. 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 286, il quale stabilisce che «le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento», e l'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, il quale stabilisce che «il Ministero delle finanze dichiara la decadenza dalla concessione quando vengano meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al presente regolamento e al relativo bando di gara»;

Vista la convenzione di concessione n. 314/03, stipulata in data 8 settembre 2003, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Occhiobello S.r.l., per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Ferrara, via F. Beretta, 23;

Visto il verbale in data 18 dicembre 2002 redatto dalla Commissione incaricata di eseguire le operazioni di collaudo della sala-bingo sita in Ferrara, via F. Beretta, 23, dal quale risulta, tra l'altro, che la superficie della sala adibita al gioco è di mq 451,21, che le postazioni di gioco sono 300 e il personale addetto è di 50 unità;

Vista la lettera raccomandata a/r del 12 febbraio 2007, prot. n. 2007/5177/giochi/BNG, con la quale, poiché la Occhiobello S.r.l. non ha dato riscontro alle richieste di trasmissione della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assegnazione delle concessioni della specie, è stata rinnovata la richiesta di trasmissione di tale documentazione ed è stato comunicato che, in caso di ulteriore inadempimento, sarà dato avvio al procedimento di revoca della concessione n. 314/03 dell'8 settembre 2003;

Vista la lettera del 29 marzo 2007, prot. n. 2311/GE.mv, con la quale l'Ufficio regionale per l'Emilia-Romagna ha comunicato che, nel corso del sopralluogo effettuato in data 22 marzo 2007, presso la sala-bingo sita in Ferrara, via F. Beretta, 23, è stato riscontrato che la superficie della sala risulta ridotta a mq 394, le postazioni rilevate risultano 204 e che la Occhiobello S.r.l. non dispone di personale addetto alla sala;

Vista la lettera raccomandata a/r del 17 aprile 2007, prot. n. 2007/13630/giochi/BNG, con la quale, facendo seguito alla sopraindicata lettera del 12 febbraio 2007, prot. n. 2007/5177/giochi/BNG, è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, l'avvio dei procedimenti di revoca della con-

cessione n. 314/03 dell'8 settembre 2003 e di escussione della cauzione prestata ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, in quanto la Occhiobello S.r.l. non ha trasmesso la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed in quanto la superficie e le postazioni di gioco della sala-bingo sono state diminuite e risultano inferiori ai parametri minimi stabiliti dal bando di gara;

Vista la lettera del 7 aprile 2007, con la quale la Occhiobello S.r.l. nel trasmettere parte della documentazione richiesta con la sopraindicata lettera del 12 febbraio 2007, prot. n. 2007/5177/giochi/BNG, ha comunicato che la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, «è stata sottoscritta ad eccezione di due punti»;

Considerato che la Occhiobello S.r.l., con la lettera del 7 aprile 2007, non ha trasmesso la certificazione relativa alla regolarità contributiva di cui all'art. 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 286;

Considerato che la Occhiobello S.r.l., a seguito della stipula, in data 8 settembre 2003, della convenzione di concessione, ha esercitato l'attività di gioco per un brevissimo periodo di tempo, vendendo un esiguo numero di cartelle (circa 45.000) e non esercita l'attività da oltre tre anni;

Considerato che la Occhiobello S.r.l., a fronte di n. 50 unità dichiarate in sede di collaudo della sala-bingo sita in Ferrara, via F. Beretta, 23, non dispone di personale per assicurare la continuità del servizio, in violazione dell'obbligo stabilito dall'art. 3, comma 5, lettera *h)* della convenzione di concessione, e che tale violazione comporta un danno erariale immediato e diretto, in quanto soltanto dall'esercizio dell'attività di gioco ha origine l'entrata erariale e che, pertanto, si rende escutibile la cauzione prestata dalla Occhiobello S.r.l. medesima, a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 e dell'art. 6 della convenzione di concessione;

Considerato che, ai fini della quantificazione del danno occorre tener presente che la convenzione di concessione n. 314/03, stipulata in data 8 settembre 2003, ai sensi dell'art. 15, ha scadenza in data 8 settembre 2009 e che la Occhiobello S.r.l. ha cessato l'attività fin dal mese di febbraio 2004;

Considerato che il danno derivante dal comportamento della Occhiobello S.r.l. è pari all'entrata erariale che sarebbe derivata dall'attività di gioco nella sala in questione dal mese di febbraio 2004 al mese di settembre 2009, e cioè per un periodo di oltre cinque anni;

Considerato che non riesce possibile quantificare il danno erariale sulla base dell'entrata erariale derivante dall'attività di gioco nella sala sita in Ferrara, via F. Beretta, 23, in quanto tale attività è stata esercitata per un brevissimo lasso di tempo e che, pertanto, occorre far riferimento all'entrata media assicurata da una sala-bingo su base annua, che è pari a circa € 1,7 milioni, essendo le sale attive a livello nazionale pari a circa 250 e le entrate erariali annue pari a circa 418 milioni;

Considerato che il danno erariale, come sopra determinato, risulta di gran lunga superiore all'importo di € 516.456,90 garantito dalla cauzione prestata ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e che pertanto se ne rende escutibile l'intero importo;

Visti gli ulteriori atti istruttori;

Decreta:

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, per i motivi indicati in premessa, è revocata, nei confronti della Occhiobello S.r.l., la concessione n. 314/03 dell'8 settembre 2003, per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Ferrara, via F. Beretta, 23.

2. Per i motivi indicati in premessa, si dispone l'escussione dell'atto di fideiussione n. 22441350/RM rilasciato dalla Finroma S.p.a. in data 8 settembre 03, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, l'adempimento degli obblighi della Occhiobello S.r.l.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 28 giugno 2007

Il dirigente: ZARRILLI

07A06313

DECRETO 6 luglio 2007.

Variazione dell'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita di alcune marche di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 29 marzo 2007 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Vista la richiesta, intesa a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche sigarette, presentata dalla Società Imperial Tobacco Italy S.r.l.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alla suddetta richiesta, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella A), allegata al decreto direttoriale 29 marzo 2007;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella A), allegata al decreto direttoriale 29 marzo 2007, delle sottoindicate marche di sigarette, è variato come segue:

SIGARETTE
(Tabella A)

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
DAVIDOFF CLASSIC	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
DAVIDOFF GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
DAVIDOFF GOLD SLIMS	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
DAVIDOFF MAGNUM	Confezione astuccio da 20 pezzi	280,00	285,00	5,70
DAVIDOFF MENTHOL	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
DAVIDOFF RICH BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2007

p. *Il direttore generale:* ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 230

07A06587

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 giugno 2007.

Definizione del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica/magistrale, a ciclo unico, finalizzati alla professione di architetto - Anno accademico 2007/2008.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visti i decreti ministeriali in data 4 agosto e 28 novembre 2000 con i quali sono state determinate, rispettivamente, le classi delle lauree e le classi delle lauree specialistiche;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2007 con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea programmati a livello nazionale per l'anno accademico 2007-2008;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed in particolare l'art. 39, comma 5, così come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»;

Viste le disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2005-2007;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2007-2008 riferito alle predette disposizioni;

Valutata l'offerta potenziale formativa deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2007/2008 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto, nonché di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2007/2008 i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto sono determinati in n. 10.676. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati n. 10.062 posti, ripartiti fra le università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto e agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati n. 614 posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 citate in premesse.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2007

Il Ministro: MUSSI

ALLEGATO

Determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea specialistica a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto - anno accademico 2007-2008

Università	Facoltà	*corsi*	*Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.*
Bari Politecnico	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	145
Bari Politecnico	Architettura	Architettura classe 4/S	145
Bologna	Architettura	Architettura classe 4/S	98
Bologna	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	162
Brescia	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	98
Cagliari	Ingegneria	Architettura delle costruzioni classe 4/S	150
Camerino	Achitettura	Scienze dell'Architettura classe 4	180
Catania	Achitettura	Architettura classe 4/S	100
Catania	Achitettura	Scienze dell'Architettura e dell'ingegneria Edile Classe 4	120
Catania	Ingegneria	Ingegneria Edile-Architettura classe 4S	120
Chieti	Achitettura	Scienze e Tecniche dell' Architettura classe 4	100
Chieti	Achitettura	Architettura classe 4/S	200
della Basilicata	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	71
della Calabria	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	96
Ferrara	Architettura	Architettura classe 4/S	131
Firenze	Architettura	Architettura classe 4/S	300
Firenze	Architettura	Scienze dell'Architettura classe 4	240
Genova	Architettura	Architettura classe 4/S	192
Genova	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	50
L'Aquila	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	147
Milano Politecnico	Architettura e Società	Scienze dell'Architettura classe 4 (sede di Milano)	420
Milano Politecnico	Architettura e Società	Scienze dell'Architettura classe 4 (sede di Mantova)	115
Milano Politecnico	Architettura Civile	Scienze dell'Architettura classe 4 (sede di Bovisa)	300
Milano Politecnico	Architettura Civile	Architettura delle costruzioni classe 4 (sede di Bovisa)	150
Milano Politecnico	Ingegneria Edile Architettura	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S (sede di Lecco)	150
Napoli Federico II	Architettura	Architettura classe 4/S	245
Napoli Federico II	Architettura	Scienze dell'Architettura classe 4	245
Napoli Federico II	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	72
Napoli Seconda	Architettura	Architettura classe 4/S	110
Napoli Seconda	Architettura	Scienze dell'Architettura classe 4	160
Palermo	Architettura	Architettura classe 4/S (sede di Palermo)	125
Palermo	Architettura	Architettura classe 4/S (sede di Agrigento)	125
Palermo	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	96
Parma	Architettura	Scienze dell'Architettura classe 4	147
Parma	Architettura	Tecniche dell'Edilizia classe 4	148
Pavia	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	95
Perugia	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	85
Pisa	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	70
Politecnica delle Marche	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	100
Reggio Calabria "Mediterranea"	Architettura	Architettura classe 4/S	250
Roma "La Sapienza"	I Fac. di Architettura L. Quaroni	Architettura classe 4/S	300
Roma "La Sapienza"	I Fac. di Architettura L. Quaroni	Restauro e conservazione dei beni architettonici classe 4	60
Roma "La Sapienza"	I Fac. di Architettura L. Quaroni	Tecniche dell'Architettura e della costruzione classe 4	220
Roma "La Sapienza"	II Fac. di Architettura Valle Giulia	Architettura classe 4/S	300
Roma "La Sapienza"	II Fac. di Architettura Valle Giulia	Scienze dell'Architettura e della Città classe 4	100
Roma "La Sapienza"	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	200
Roma "Tor Vergata"	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	60
Roma Terza Università	Architettura	Scienze dell'Architettura classe 4	200
Salerno	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	95
Sassari	Architettura	Architettura classe 4/S	40
Sassari	Architettura	Scienze dell'Architettura classe 4	40
Torino Politecnico	I Facoltà di Architettura	Scienze dell' Architettura classe 4	360
Torino Politecnico	II Facoltà di Architettura	Storia e conservazione dei beni architet. e ambientali classe 4	150
Torino Politecnico	II Facoltà di Architettura	Architettura per il Progetto classe 4 (sede di Torino)	300
Torino Politecnico	II Facoltà di Architettura	Architettura per il Progetto classe 4 (sede di Mondovì)	100
Trento	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	97
Trieste	Architettura	Scienze dell'Architettura classe 4	140
Udine	Ingegneria	Scienze dell'Architettura classe 4	147
Venezia IUAV	Architettura	Scienze dell'Architettura classe 4	600
Venezia IUAV	Architettura	Architettura classe 4/S	500
		Totale	**10.062**

07A06362

DECRETO 19 giugno 2007.

Definizione del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia - Anno accademico 2007/2008.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto ministeriale in data 28 novembre 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree specialistiche e, in particolare quella relativa al corso di laurea in medicina e chirurgia, classe 46/S;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2007 con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea programmati a livello nazionale per l'anno accademico 2007-2008;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed in particolare l'art. 39, comma 5, così come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»;

Viste le disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2005-2007;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2007-2008 riferito alle predette disposizioni;

Vista l'offerta potenziale formativa deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264;

Vista la rilevazione del fabbisogno relativo alla professione di medico chirurgo per l'anno accademico 2007-2008, di cui all'accordo Stato-regioni in data 31 maggio 2007;

Viste le considerazioni condivise dal tavolo tecnico istituito con decreto 3 maggio 2007 in vista della programmazione dei corsi universitari per il prossimo anno accademico, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero della salute, della conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, dell'Osservatorio delle professioni sanitarie, i presidenti delle Conferenze dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e della Federazione degli ordini dei veterinari italiani;

Ritenuto di condividere i criteri di cui alle richiamate considerazioni circa la opportunità di correlare quanto più possibile l'offerta potenziale formativa degli atenei al richiamato fabbisogno nazionale;

Ritenuto in tale ottica di uniformarsi alle proposte delle università che, in ragione delle risorse disponibili, abbiano presentato un'offerta potenziale formativa ridotta rispetto al precedente anno e di non accogliere l'incremento del numero delle immatricolazioni richiesto da altre università confermando la programmazione dell'anno accademico 2006-2007;

Tenuto conto altresì delle mutate situazioni intervenute per l'Università di Salerno che inducono a prevedere un maggior numero di studenti rispetto al precedente anno e conseguentemente a definire, in riduzione, l'offerta potenziale formativa delle sedi convenzionate con lo stesso Ateneo, in misura proporzionale al numero degli studenti iscritti provenienti dalla provincia di Salerno;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2007-2008, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia afferente alla classe 46/S e di dover disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2007/2008, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia afferente alla classe 46/S è determinato in 7.858.

In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati n. 7.366 posti, ripartiti fra le università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto e agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati n. 492 posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 citate in premesse.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2007

Il Ministro: MUSSI

ALLEGATO

Determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea specialistica/magistrale in Medicina e Chirurgia-Classe 46/S anno accademico 2007-2008

Università	*Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.*
Bari	324
Bologna	300
Brescia	180
Cagliari	165
Catania	257
Catanzaro "Magna Graecia"	70
Chieti - "G. D'Annunzio"	144
Ferrara	145
Firenze	220
Foggia	71
Genova	200
L'Aquila	111
Messina	200
Milano	300
Milano Bicocca	100
Milano "Vita e Salute "S.Raffaele"	90
Milano Cattolica "S. Cuore"	212
Modena e Reggio Emilia	136
del Molise	50
Napoli "Federico II"	255
Napoli Seconda Università	262
Padova	239
Palermo	250
Parma	200
Pavia	200
Perugia	200
Pisa	249
Politecnica delle Marche	130
Roma "La Sapienza" I Facoltà	482
Roma "La Sapienza" II Facoltà	142
Roma - "Tor Vergata"	165
Roma - Campus Biomedico	75
Salerno	100
Sassari	100
Siena	137
Torino	365
Trieste	110
Udine	80
Varese "Insubria"	130
Vercelli "Avogadro"	75
Verona	145
Totale	**7.366**

07A06361

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 luglio 2007.

Modifica del decreto 8 febbraio 2006, recante disposizioni sulle caratteristiche, la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare l'art. 23 che prevede disposizioni per l'uso del contrassegno di Stato, da apporre sui recipienti di capacità non superiore a litri 5 in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.);

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2006, recante disposizioni sulle caratteristiche, la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita;

Visti i decreti ministeriali 13 giugno 2006 e 28 dicembre 2006, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° luglio 2006 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2007, concernenti la modifica del citato decreto ministeriale dell'8 febbraio 2006;

Viste le istanze pervenute dall'Unione italiana delle Camere di commercio I.A.A. e dalla confederazione nazionale dei consorzi volontari per la tutela delle D.O.C., intese ad ottenere una ulteriore proroga del termine per lo smaltimento delle fascette stampate e distribuite in base alle preesistenti disposizioni, al fine di ridurre ulteriormente le giacenze delle fascette in questione, rispetto a quanto già conseguito con le misure di cui ai predetti decreti, consentendo altresì agli imbottigliatori interessati l'utilizzo delle stesse fascette detenute, per le relative partite certificate D.O.C.G., fino al loro completo esaurimento;

Ritenuto opportuno accogliere le predette istanze e conseguentemente apportare la relativa modifica all'art. 8 del citato decreto ministeriale 8 febbraio 2006;

Decreta:

Articolo unico

1. I commi 2 e 3 dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, così come modificati dai decreti ministeriali 13 giugno 2006 e 28 dicembre 2006, sono sostituiti dal seguente testo:

«2. Il termine per la distribuzione agli imbottigliatori interessati delle fascette per i vini a D.O.C.G., da parte delle competenti Camere di commercio o dei consorzi di tutela, stampate e distribuite in base alle previgenti disposizioni, è fissato al 31 dicembre 2007 .

3. Le fascette di cui al comma 2, potranno essere utilizzate dalle ditte imbottigliatrici interessate per le relative partite D.O.C.G. certificate fino all'esaurimento delle scorte, purché entro il 15 gennaio 2008 le stesse ditte comunichino all'ufficio competente per territorio dell'ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti i quantitativi di fascette detenute ed i corrispondenti quantitativi delle partite certificate.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A06350

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 giugno 2007.

Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Bari.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994 che attribuisce agli Uffici del lavoro le funzioni amministrative di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

Vista la circolare del Ministero del lavoro - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 25157/1970 del 2 febbraio 2005 inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia dei lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 39 del 18 marzo 1997;

Vista la legge n. 142/2003;

Considerata la necessità di procedere all'adeguamento delle tariffe di facchinaggio, di cui al precedente decreto n. 1677 del 7 aprile 2005, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività - biennio 2005/2007, pari al 3,7%;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori nella riunione del 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

1) La tariffa minima per le prestazioni di facchinaggio viene determinata in € 15,29 ed avrà vigore fino al 31 dicembre 2008.

2) La suddetta tariffa oraria sarà maggiorata delle percentuali previste dal C.C.N.L. per i dipendenti da imprese di autotrasporto e spedizioni in caso di prestazione di lavoro nel giorno di sabato o di straordinario, festivo, notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2007

Il dirigente: TOSCHES

07A06317

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 aprile 2007.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2007/1/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003, 15 ottobre 2003, 8 febbraio 2005, 26 agosto 2005, 9 marzo 2006; 9 maggio 2006 e 15 novembre 2006 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1987, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 248 del 23 ottobre 2000, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 26 novembre 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 24 luglio 2006; nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 25 luglio 2006 e nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2007 con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione della Comunità europee numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE, 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE, 2003/16/CE, 2003/83/CE, 2004/87/CE, 2004/88/CE, 2004/94/CE, 2004/93/CE, 2005/9/CE. 2005/42/CE, 2005/52/CE ; 2005/80/CE e 2006/65/CE;

Vista la direttiva 2007/1/CE della Commissione, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico l'allegato II, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 25, del 1º febbraio 2007;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità con nota n. 10275 del 27 febbraio 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. All'Allegato II, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dai decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, sono apportate le modifiche riportate nell'Allegato del presente decreto.

2. A decorrere dal 21 febbraio 2008 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto non possono essere immessi sul mercato dai produttori della Comunità e dagli importatori in essa stabiliti e, dalla medesima data, non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2007

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 123

ALLEGATO

L'Allegato II della Legge 713/86 è modificato nel modo seguente:

1) sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine da 1236 a 1245:

N. d'ordine	Denominazione Chimica	N.CAS
1236	PEG-3 2, 2'-di-p-Phenylenediamine	144644-13-3
1237	6-Nitro-o-Toluidine	570-24-1
1238	HC Yellow n. 11	73388-54-2
1239	HC Orange n. 3	81612-54-6
1240	HC Green n. 1	52136-25-1
1241	HC Red n. 8 e i suoi sali	97404-14-3, 13556-29-1
1242	Tetrahydro-6-nitroquinoxaline e i suoi sali	158006-54-3, 41959-35-7
1243	Disperse Red 15, eccetto come impurezza nel Disperse Violet 1	116-85-8
1244	4-ammino-3-fluorofenolo	399-95-1
1245	N,N'-dihexadecyl-N,N'-bis(2-hydroxyethyl)propanediamide Bishydroxyethyl Biscetyl Malonamide	149591-38-8

2)la voce di cui al numero d'ordine 1184 è soppressa;

3)il numero d'ordine 665 è sostituito dal seguente: «(2RS,3RS)-3-(2-Chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)-[1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxirane; epossiconazolo (numero CAS 133855-98-8)».

07A06411

DECRETO 6 giugno 2007.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 18 dicembre 2003, articolo 2, comma 5, relativo all'iscrizione della sostanza attiva tiram nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/81/CE del 5 settembre 2003, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali è compresa la sostanza attiva «Tiram»;

Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 18 dicembre 2003 che ha stabilito la presentazione entro il 31 gennaio 2007 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 per ciascun prodotto contenente esclusivamente la sostanza attiva tiram o in combinazione con sostanze attive già inserite nell'allegato I del citato decreto legislativo n. 194/95;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dal citato art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 18 dicembre 2003 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva tiram secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 18 dicembre 2003, in quanto le imprese titolari delle autorizzazioni non hanno presentato il previsto fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 1995/194;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tiram elencati nell'allegato al presente decreto sono revocate in quanto le imprese titolari non hanno presentato il fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 1995/194 secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 18 dicembre 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 31 luglio 2007 conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti Fitosanitari contenenti **tiram** revocati per mancata presentazione del fascicolo conforme all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194:

	Reg. n.	Prodotto fitosanitario	Data di registrazione	Impresa
1.	009973	TM 50 WG	02/03/1999	CHEMIA SpA
2.	002083	TMZ 88	22/12/1975	CHEMIA SpA
3.	004089	TMTD 50 BORCHERS	01/12/1980	DIACHEM SpA
4.	001109	TETRASAR 50	07/09/1974	ISAGRO ITALIA Srl
5.	001160	ENOTHIRAM 50	28/05/1974	PROCHIMAG DI MANDRIOLI GIUSEPPE
6.	004052	FUNGI TH	12/03/1981	SIVAM SpA
7.	004053	FUNGICOMBI	17/02/1981	SIVAM SpA
8.	007480	THIRAM 10	25/05/1988	SOLFOCHIMICA S.A.S. DI INCARDONA LEONARDO MAURIZIO
9.	012086	FITOBALSAM MED	12/07/2004	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA
10.	008961	POLTIR 10	25/10/1996	ZOLFI VENTILATI MANNINO SpA
11.	008962	POLTIR 45	25/10/1996	ZOLFI VENTILATI MANNINO SpA

07A06406

DECRETO 8 giugno 2007.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva procimidone.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Vista la direttiva della Commissione 2006/132/CE dell'11 dicembre 2006, relativa all'iscrizione della sostanza attiva procimidone nell'allegato I della direttiva 91/414/CE;

Vista, in particolare, la Parte A dell'allegato alla citata direttiva che individua gli impieghi della sostanza attiva procimidone giudicati conformi alle condizioni stabilite dall'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva 91/414/CE;

Rilevato che i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sono attualmente autorizzati solo per impieghi diversi da quelli indicati nella Parte A dell'allegato alla citata direttiva di iscrizione della sostanza attiva procimidone;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva procimidone, riportati in allegato;

Ritenuto inoltre di limitare al 30 giugno 2007 il periodo di smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari contenenti procimidone riportati in allegato;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva procimidone, elencati in allegato, sono revocate dalla data del presente decreto, in quanto concesse esclusivamente per colture diverse da quelle riportate nella Parte A dell'allegato alla citata direttiva di iscrizione 2006/132/CE.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 30 giugno 2007.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di **procimidone**, le cui autorizzazioni sono revocate in quanto concesse esclusivamente per colture diverse da quelle indicate dalla direttiva 2006/132/CE.

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	**009522**	AGRILEX 50	20/02/1998	AGRIMPORT SpA
2.	**008520**	MIDA	07/07/1994	ITAL-AGRO Srl.
3.	**009304**	PROCIMIL	28/08/1997	PASQUALE MORMINO & FIGLIO Srl
4.	**004664**	SIALEX FIORI	05/02/1982	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
5.	**009326**	SUMILEX 25 SC	12/09/1997	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
6.	**009327**	SUMILEX 50 WP	12/09/1997	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
7.	**004651**	SUMISCLEX	05/02/1982	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
8.	**007044**	SUMISCLEX 25 SC	16/04/1987	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
9.	**004758**	SUMISCLEX FIORI	10/05/1982	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.

07A06410

DECRETO 8 giugno 2007.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenarimol.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Vista la direttiva della Commissione 2006/134/CE dell'11 dicembre 2006, relativa all'iscrizione della sostanza attiva fenarimol nell'allegato I della direttiva 91/414/CE;

Vista, in particolare, la Parte A dell'allegato alla citata direttiva che individua gli impieghi della sostanza attiva fenarimol giudicati conformi alle condizioni stabilite dall'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva 91/414/CE;

Rilevato che i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sono attualmente autorizzati solo per impieghi diversi da quelli indicati nella Parte A dell'allegato alla citata direttiva di iscrizione della sostanza attiva fenarimol;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenarimol, riportati in allegato;

Ritenuto inoltre di limitare al 30 giugno 2007 il periodo di smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari contenenti fenarimol riportati in allegato;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenarimol, elencati in allegato, sono revocate dalla data del presente decreto in quanto concesse esclusivamente per colture diverse da quelle riportate nella Parte A dell'allegato alla citata direttiva di iscrizione 2006/134/CE.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 30 giugno 2007.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di **fenarimol**, le cui autorizzazioni sono revocate in quanto concesse esclusivamente per colture diverse da quelle indicate dalla direttiva 2006/134/CE.

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	**007207**	RUBICLOR	03/07/1987	GOWAN COMERCIO INTERNACIONAL E SERVICOS, LIMITADA
2.	**006516**	RUMIDIN BLEND	03/10/1985	GOWAN COMERCIO INTERNACIONAL E SERVICOS, LIMITADA
3.	**005705**	RUBIGAN COMBI	12/01/1984	GOWAN COMERCIO INTERNACIONAL E SERVICOS, LIMITADA
4.	**007001**	RUMIDIN MZ	04/03/1987	GOWAN COMERCIO INTERNACIONAL E SERVICOS, LIMITADA
5.	**007042**	SIACRIT C	16/04/1987	ISAGRO SpA.
6.	**009296**	VILURFEN COMBI	28/08/1997	LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO Srl
7.	**005738**	FENZOL	27/01/1984	SIAPA Srl
8.	**008867**	ZOLFO-FEN	10/06/1996	TERRANALISI Srl

07A06409

DECRETO 22 giugno 2007.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dinocap.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, registrati a nome dell'impresa Dow Agrosciences Italia S.r.l. con sede legale in Milano, via Pattroclo, 21, sono stati registrati ed autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5;

Visto il decreto dirigenziale 21 febbraio 2005 di sospensione delle autorizzazioni in commercio e all'impiego di tutti i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dinocap;

Vista la direttiva della Commissione 2006/136/CE dell'11 dicembre 2006, relativa all'iscrizione della sostanza attiva dinocap nell'allegato I della direttiva 91/414/CE;

Rilevato che per i prodotti fitosanitari di cui all'allegato l'Impresa titolare delle registrazioni, ha comunicato la rinuncia delle registrazioni stesse;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dinocap, riportati in allegato;

Considerato che — avendo il citato decreto 21 febbraio 2005 concesso alle Imprese titolari un periodo di novanta giorni per provvedere al ritiro delle scorte allora giacenti in commercio — non esistono attualmente sul mercato confezioni di tali prodotti;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dinocap, elencati nell'allegato al presente decreto, registrati a nome dell'Impresa Dow Agrosciences Italia S.r.l. con sede legale in Milano, via Pattroclo, 21, sono revocate, su rinuncia, dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 22 giugno 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di **dinocap**, le cui autorizzazioni sono revocate su rinuncia

	N. reg.	**Prodotto**	**Data reg.**
1.	009564	DUO-KAR	13/03/1998
2.	008757	KARAMAT	22/05/1995
3.	003613	KARATHANE FN	15/09/1980
4.	003615	KARATHANE WD	15/09/1980
5.	003614	KARATHANE XF LC	15/09/1980
6.	003668	KATAN	17/06/1980
7.	010691	KORTHANE FN	31/01/2001
8.	009416	KORTHANE XF-LC	27/10/1997
9.	009565	LINEAR K	13/03/1998
10.	008539	SABITHANE	30/11/1994
11.	009576	SIALITE EC	30/03/1998
12.	011319	SYSTHANE K	09/05/2002
13.	009577	WARTANE EC	30/03/1998

07A06408

DECRETO 25 giugno 2007.

Non iscrizione della sostanza attiva carbaril nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione 2007/355/CE del 21 maggio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2, comma 4;

Visti i regolamenti della Commissione n. 451/2000/CE e n. 703/2001/CE che stabiliscono le modalità dettagliate per l'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Vista la decisione della Commissione n. 2007/355/CE del 21 maggio 2007 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva carbaril nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto che nel corso della valutazione effettuata su tale sostanza attiva dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare sono emerse preoccupazioni principalmente di tipo tossicologico ed ecotossicologico;

Considerato che dalle conclusioni di detta valutazione è emerso che dette preoccupazioni rimanevano irrisolte e che, pertanto i prodotti fitosanitari contenenti carbaril, nelle condizioni d'impiego proposte, non soddisfano, in generale le condizioni previste all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva n. 91/414/CEE;

Considerato che tale decisione di non inclusione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE di una successiva richiesta d'iscrizione della sostanza attiva carbaril;

Considerato che in attuazione della decisione della Commissione 2007/355/CE, gli Stati membri non possono più concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva a decorrere dalla data di adozione della citata decisione, né usufruire delle deroghe previste dall'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva autorizzata in Italia;

Considerato che, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva carbaril, deve essere concesso un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva carbaril non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Non possono essere concesse nuove autorizzazioni o rinnovate le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva carbaril, in conformità alle disposizioni dell'art. 2, lettera *b)*, della decisione 2007/355/CE della Commissione a partire dal 25 maggio 2007.

2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti carbaril, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 21 novembre 2007.

Art. 3.

1. La vendita e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 2, deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 21 novembre 2008.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto dirigenziale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA CARBARIL

Prodotto	Impresa	Numero registrazione	Data registrazione
Aesse L	Sipcam S.p.a.	004101	29/11/1980
AS 50	Sipcam S.p.a.	002992	30/01/1979
AS 50 DF	Sipcam S.p.a.	010410	29/03/2000
AS 85	Sipcam S.p.a.	003031	30/04/1979
Atoxan 5	Siapa S.r.l.	003068	18/04/1979
Atoxan granulare	Siapa S.r.l.	000155	23/07/1971
Carbaryl 50	Agrico S.r.l.	004804	21/05/1982
Carbarylene 5	Solfochimica S.a.s. di Incardona Leonardo Maurizio	007553	25/10/1988
Carbavit	Pasquale Mormino & Figlio S.r.l.	006755	08/07/1986
Carbosett 49	Cifo S.p.a.	007628	12/12/1988
Carbosett 5P	Cifo S.p.a.	008056	08/04/1992
Carbovis 50	Cifo S.p.a.	002997	12/05/1979
Carflo	Chemia S.p.a.	008830	19/04/1996
Dorifene	Zapi Industrie Chimiche S.p.a.	006010	19/07/1984
Doritan	Guaber S.p.a.	005449	28/12/1983
Enocarb FL	Tecniterra S.r.l.	006212	31/01/1985
Fogliasan 5-P	AZF Agricoltura S.r.l.	005098	29/11/1982
Grilloval	Guaber S.p.a.	004637	11/02/1982
Koryl 5	Kollant S.p.a.	004887	03/08/1982
Koryl 50 PB	Kollant S.p.a.	004829	03/06/1982
Koryl 5 polvere	Kollant S.p.a.	008953	25/10/1996
Microsev 50 PB	Prochimag Italia S.r.l.	002086	02/01/1976
Microsev 5 polvere	Guaber S.p.a.	002126	10/04/1976
Microsev LF	Prochimag Italia S.r.l.	007544	06/10/1988
Naftene flow	Cheminova Agro Italia S.r.l.	009665	15/06/1998
Panam P5	Isagro Italia S.r.l.	003157	15/06/1979
Panam PB 50	Isagro Italia S.r.l.	001405	28/01/1974
Pomex	Siapa S.r.l.	003374	26/10/1979
Pomex 50 P	Siapa S.r.l.	003026	05/03/1979
Pomex 85	Siapa S.r.l.	003005	07/04/1979
Risina verde	Guaber S.p.a.	004966	14/10/1982
Sedit 5 dust	Diachem S.p.a.	002758	10/08/1978
Sedit F 43,5	Diachem S.p.a.	007043	16/04/1987
Seflow 50	Agribio S.r.l.	011131	08/01/2002
Sevilan	Scam S.p.a.	000455	20/11/1971
Sevilan FL	Scam S.p.a.	007976	04/05/1991
Sevin flow	Bayer Cropscience S.r.l.	004972	15/10/1982
Sevitan	Montechimica Prodotti Chimici S.n.c.	005564	16/12/1983
Sevitox 50	Terranalisi S.r.l.	006309	03/04/1985
Sevitox L	Terranalisi S.r.l.	007137	24/06/1987
Sivamcarb	Sivam S.p.a.	003118	15/05/1979
Stiryl PB 50	Nufarm Italia S.r.l.	004895	08/09/1982
Suv 50 FL	Agroqualità S.r.l.	010249	10/01/2000
Suv 50 SC	Sariaf Gowan S.p.a.	003195	06/07/1979
Suvit	New Agri S.r.l.	005847	25/04/1984
Tecnicid	Tecniterra S.r.l.	000670	12/09/1972
Torvis 5	Laboratorio Biofarmacotecnico Italiano S.r.l.	005613	19/07/1984
Torvis 50	Laboratorio Biofarmacotecnico Italiano S.r.l.	005593	19/07/1984
Viterracid	AZF Agricoltura S.r.l.	005074	29/11/1982

07A06354

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 giugno 2007.

Nomina del dott. Antonio Balenzano a commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Lucca e Massa Carrara.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri che ha abrogato la legge n. 410/1999 e successive modificazioni, ad eccezione dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3, e 5 e dell'art. 6 ed il comma 227 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 31;

Visto in particolare il comma 9-*bis* dell'art. 1 della citata legge 17 luglio 2006, n. 233, che prevede che, per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della citata legge n. 233/2006, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 L.F.;

Visto l'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», che inserisce un'aggiunta all'art. 1, comma 9-*bis*, quinto periodo, per precisare che la disposizione «deve intendersi nel senso che l'autorità di vigilanza nomina un nuovo commissario unico in sostituzione di tutti i commissari, monocratici o collegiali dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione suddetta» e sostituisce, nel medesimo periodo, le parole «salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 del citato regio decreto» con le parole «la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario liquidatore»;

Considerato che l'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, estende l'applicazione della nomina dei Commissari unici a tutti i consorzi ai quali la legge n. 233/2006 non era stata applicata e precisamente ai consorzi con organi monocratici, ai consorzi con autorizzazione al deposito di una proposta di concordato, ai consorzi in concordato ex art. 214;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1991 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario interprovinciale di Lucca e Massa Carrara è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, n. 136/2006 in data 7 aprile 2006 con il quale il dott. Luciano Belli è stato nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Lucca e Massa Carrara;

Considerata la ricorrenza, per il Consorzio agrario interprovinciale di Lucca e Massa Carrara in liquidazione coatta amministrativa, dei presupposti di cui al comma 9-*bis* dell'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, come chiarita dall'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previsti per la nomina di un nuovo commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dell'organo commissariale in carica alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni normative;

Ritenuto che la nomina del commissario unico, in sostituzione dell'organo commissariale in carica, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, discende direttamente dalla legge, che affida alle amministrazioni competenti discrezionalità piena anche al fine di salvaguardare il carattere fiduciario del rapporto del nominato con l'organo politico e di operare in un rapporto istituzionale di piena fiducia tecnica;

Considerata l'esigenza di assicurare al Consorzio in questione la più proficua gestione della fase finale della liquidazione;

Tenuto conto che l'Amministrazione ritiene opportuno, ai fini di cui sopra e per le esigenze pubbliche connesse alla liquidazione coatta amministrativa, un avvicendamento che introduca una nuova ottica nella gestione liquidatoria al fine di accelerare la procedura e finalizzarla allo svolgimento degli adempimenti volti alla chiusura della procedura;

Considerata la qualificazione professionale del dott. Antonio Balenzano;

Ritenuta la sussistenza in capo al dott. Antonio Balenzano delle professionalità tecniche ed amministrative necessarie allo svolgimento dell'incarico commissariale;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Balenzano, nato a Nettuno (Roma) il 9 novembre 1964, residente in Siena è nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Lucca e Massa Carrara, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dell'organo commissariale in carica, il quale contemporaneamente cessa dall'incarico.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2007

Il Ministro
dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
DE CASTRO

07A06320

DECRETO 4 giugno 2007.

Nomina dell'avv. Gaetano Prencipe a commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Foggia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri che ha abrogato la legge n. 410/1999 e successive modificazioni, ad eccezione dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3, e 5 e dell'art. 6 ed il comma 227 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 31;

Visto in particolare il comma 9-*bis* dell'art. 1 della citata legge 17 luglio 2006, n. 233, che prevede che, per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della citata legge n. 233/2006, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 L.F.;

Visto l'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», che inserisce un'aggiunta all'art. 1, comma 9-*bis*, quinto periodo, per precisare che la disposizione «deve intendersi nel senso che l'autorità di vigilanza nomina un nuovo commissario unico in sostituzione di tutti i commissari, monocratici o collegiali dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione suddetta» e sostituisce, nel medesimo periodo, le parole «salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 del citato regio decreto» con le parole «la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario liquidatore»;

Considerato che l'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, estende l'applicazione della nomina dei commissari unici a tutti, i consorzi ai quali la legge n. 233/2006 non era stata applicata e precisamente ai consorzi con organi monocratici, ai consorzi con autorizzazione al deposito di una proposta di concordato, ai consorzi in concordato ex art. 214;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1994 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario provinciale di Foggia è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto n. 170/2003 del 10 marzo 2003 del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle politiche agricole con il quale i signori dott. Virginio Baldassarre Stanziale, avv. Stefano Pecorella e dott. Vito Angelo Ippedico sono stati nominati commissari liquidatori del Consorzio agrario provinciale di Foggia;

Considerata la ricorrenza, per il Consorzio agrario provinciale di Foggia, in concordato ex art. 214 L.F. a seguito della sentenza di omologa della Corte di appello di Bari del 31 dicembre 2003, dei presupposti di cui al comma 9-*bis* dell'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, come chiarita dall'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previsti per la nomina di un nuovo commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dell'organo commissariale in carica alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni normative;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario unico in sostituzione della terna attualmente in carica nel Consorzio agrario in questione sulla base delle citate disposizioni normative che intendono ridurre gli organi commissariali al fine di snellire la gestione liquidatoria dei consorzi e di ridurre l'incidenza dei costi, in prededuzione, per i compensi dovuti ai commissari e quindi liberare ulteriori risorse a vantaggio dei creditori;

Ritenuto che la nomina di un commissario unico, in sostituzione della terna commissariale in carica, discende direttamente dalla legge, che affida alle amministrazioni competenti discrezionalità piena anche al fine di salvaguardare il carattere fiduciario del rapporto del nominato con l'organo politico e di operare in un rapporto istituzionale di piena fiducia tecnica;

Tenuto conto che l'Amministrazione ritiene opportuno, ai fini di cui sopra e per le esigenze pubbliche connesse alla procedura concorsuale, un avvicendamento che introduca una nuova ottica finalizzata al completamento della procedura concordataria;

Ritenuta la sussistenza in capo all'avv. Gaetano Prencipe delle professionalità tecniche ed amministrative necessarie allo svolgimento dell'incarico commissariale;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Gaetano Prencipe, nato a Manfredonia (Foggia) il 9 giugno 1959 ed ivi residente è nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Foggia, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica, i quali contemporaneamente cessano dall'incarico.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2007

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE CASTRO

07A06318

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 12 giugno 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Nadja Velušček-Medved, del titolo di formazione acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista l'istanza di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea, presentata dall'interessata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115 e la documentazione a corredo della stessa, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115 e relativa al titolo di formazione sotto indicato ed alla conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nel suddetto Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 del citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari della durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 3 aprile 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Accertato, altresì, che il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di formazione così composto:

Laurea in A) lingua slovena e letteratura e B) lingua italiana e letteratura, conseguita il 26 novembre 1974 presso l'Università di Lubiana - facoltà di filosofia - sezione lingue slave e letteratura e sezione lingue romanze e letteratura - che conferisce il titolo di «Professore di lingua slovena e italiana», e dichiarata equipollente con la laurea italiana in lingue e letterature straniere moderne - dichiarazione resa esecutiva il 16 aprile 1987 con deliberazione del senato accademico dell'Università degli studi di Trieste;

Sprinčevalo - superamento dell'esame di conferma dell'abilitazione all'esercizio della professione di educatori e insegnanti «equivalente alla conferma di ruolo» - Comitato di educazione e di istruzione della Repubblica di Slovenia - Università di Lubiana il giorno 12 ottobre 1977;

posseduto dalla prof.ssa Nadja Velušček-Medved, nata a Plave - Nova Gorica - Repubblica socialista di Slovenia, il 9 maggio 1948, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria per le classi di concorso:

82/A - materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena;

85/A - sloveno, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media con lingua di insegnamento slovena.

Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 12 giugno 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A06319

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 28 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Alessandria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Alessandria il giorno 12 giugno 2007.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria a causa di assemblea del personale, è stato chiuso al pubblico il giorno 12 giugno 2007. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 3811/APC/07 (14.4) del 18 giugno 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota protocollo n. SP/GB/1171/2007 del 21 giugno 2007.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 28 giugno 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A06349

PROVVEDIMENTO 28 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico del Verbano Cusio Ossola.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Accerta

il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del P.R.A. del Verbano Cusio Ossola il giorno 12 giugno 2007.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Verbano Cusio Ossola a causa di assemblea del personale, è stato chiuso al pubblico il giorno 12 giugno 2007. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 3810/APC/07 (14.4) del 18 giugno 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota protocollo n. SP/GB/1170/2007 del 21 giugno 2007.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 28 giugno 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A06348

PROVVEDIMENTO 29 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Biella.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Accerta

il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Biella il giorno 12 giugno 2007.

Motivazioni.

L'ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella a causa di assemblea del personale, è stato chiuso al pubblico il giorno 12 giugno 2007. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 3919/APC/07 (14.4) del 21 giugno 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota protocollo n. SP/GB/1195/2007 del 26 giugno 2007.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 29 giugno 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A06347

PROVVEDIMENTO 2 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 12 giugno 2007, il mancato funzionamento degli sportelli del Pubblico registro automobilistico di Ascoli Piceno, a causa di assemblea sindacale del personale.

Motivazioni.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 11 giugno 2007, prot. 1374/U/AG/07, ha segnalato, per la giornata del 12 giugno 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli del Pubblico registro automobilistico di Ascoli Piceno a causa di assemblea sindacale del personale ed ha chiesto l'emissione del provvedimento di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

L'Ufficio provinciale ACI di Ascoli Piceno, con apposita nota, ha confermato il verificarsi dell'evento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 2 luglio 2007

Il direttore regionale: SANGERMANO

07A06403

PROVVEDIMENTO 5 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno, il giorno 12 giugno 2007, per assemblea del personale.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 5 luglio 2007

Il direttore regionale reggente: BASTIANACCI

07A06400

PROVVEDIMENTO 5 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo, per assemblea del personale il giorno 12 giugno 2007.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 5 luglio 2007

Il direttore regionale reggente: BASTIANACCI

07A06401

PROVVEDIMENTO 5 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze, il giorno 12 giugno 2007 per assemblea del personale.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 5 luglio 2007

Il direttore regionale reggente: BASTIANACCI

07A06402

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 5 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi all'Ufficio provinciale di Viterbo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: « Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 12 giugno 2007, protocollo n. 4928, con la quale è stata comunicata che per il giorno 15 giugno, c'è stato un mancato funzionamento per l'erogazione di energia elettrica dalle 8 alle ore 15 nell'ufficio provinciale di Viterbo;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio provinciale di Viterbo;

Vista la nota n. 317 E/G del 23 agosto 2004 inviata all'ufficio del garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001 protocollo R/16123, che individua nella direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 protocollo n. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Determina:

Il periodo di mancato funzionamento dei servizi all'ufficio provinciale di Viterbo del sotto indicato ufficio è accertato come segue:

per il giorno 15 giugno 2007, mancato elettricità;

e sospensione delle attività connesse ai servizi del ufficio provinciale di Viterbo;

regione Lazio;

Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2007

Il direttore regionale: MOLINARI

07A06489

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 22 giugno 2007.

Determinazione della misura del contributo, per l'anno 2007, per il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. (Deliberazione n. 142/07).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 giugno 2007

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

i decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 e 23 maggio 2000, n. 164;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la legge 30 dicembre 2004, n. 312 (di seguito: legge n. 312/2004);

la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge n. 266/2005);

la legge 23 febbraio 2006, n. 51;

la deliberazione 28 dicembre 2004, n. 254/04, come successivamente modificata ed integrata, con la quale l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha approvato il proprio Regolamento di contabilità con allegato schema dei conti;

la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2006, n. 117/06 (di seguito: deliberazione n. 117/06);

la deliberazione 29 dicembre 2006, n. 328/06 con la quale l'Autorità ha approvato il proprio regolamento di organizzazione e funzionamento;

la deliberazione 29 dicembre 2006, n. 329/06 con la quale l'Autorità ha approvato il proprio bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2007;

Considerato che:

il comma 38 dell'art. 2 della legge n. 481/1995, come modificato dal comma 68-*bis* dell'art. 1 della legge n. 266/2005 stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provveda mediante contributo a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas, entro il limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dai relativi bilanci approvati e riferiti all'esercizio immediatamente precedente;

l'Autorità, ai sensi della predetta disposizione, può determinare variazioni nella misura della contribuzione entro il sopra richiamato limite dell'uno per mille con la procedura disciplinata dal comma 65 dell'art. 1 della legge n. 266/2005;

il predetto comma 65 stabilisce che la deliberazione, con cui l'Autorità modifica l'entità della contribuzione fissandone anche i termini e le modalità del versamento, deve essere sottoposta al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento; decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, la suddetta deliberazione diviene esecutiva;

il comma 40 dell'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificato dal comma 24 dell'art. 18 della legge n. 312/2004, prevede che le somme versate dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, relative al contributo, affluiscano direttamente al bilancio dell'Autorità;

il bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2007 ha previsto entrate per euro 30.000.000, stimate tenendo conto del gettito conseguito nell'anno precedente sulla base della misura del contributo definita dall'Autorità, con la deliberazione n. 117/06, nello 0,3 per mille;

Ritenuto che:

la misura del contributo, una volta definita, determini l'ammontare dei versamenti in favore dell'Autorità da parte dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e costituisca l'unica fonte di entrata dell'Autorità stessa per far fronte ai propri oneri di funzionamento;

la misura del contributo per l'anno 2007 debba essere riferita da ciascun soggetto operante nei settori dell'energia elettrica e del gas ai ricavi risultanti dal bilancio approvato relativamente all'esercizio 2006;

sia opportuno confermare anche per l'anno 2007, in ragione dell'ammontare dei versamenti conseguiti nell'anno 2006, nonché del fabbisogno di spesa per l'anno 2007 risultante dal relativo bilancio di previsione dell'Autorità, l'aliquota di contribuzione nella misura dello 0,3 per mille definita, per l'anno 2006, dalla deliberazione n. 117/06;

sia opportuno prevedere un'unica modalità di versamento del contributo 2007 tramite bonifico effettuato su apposito conto corrente intestato all'Autorità, i cui dati saranno comunicati sul sito internet dell'Autorità stessa;

Delibera:

1. Di confermare, per l'anno 2007, nella misura dello 0,3 per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all'esercizio 2006, l'entità del contributo dovuto dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas.

2. Di disporre che tale contributo sia versato entro il 31 luglio 2007 tramite bonifico bancario effettuato su apposito conto corrente intestato all'Autorità, i cui estremi saranno indicati sul sito internet dell'Autorità.

3. Di disporre che entro il 15 settembre 2007 i soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas inviino all'Autorità apposita dichiarazione, autocertificata ai sensi di legge dal legale rappresentante, conforme al modello che sarà reso disponibile dall'Autorità sul proprio sito internet (www.autorita.energia.it).

4. Di trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione di cui al combinato disposto previsto dai commi 65 e 68-*bis* dell'art. 1 della legge n. 266/2005.

5. Di pubblicare la presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 22 giugno 2007

Il Presidente: ORTIS

07A06546

DELIBERAZIONE 22 giugno 2007.

Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. (Deliberazione n. 143/07).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 giugno 2007;

Visti:

la legge 14 novembre 1995 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

i decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la legge 30 dicembre 2004, n. 312 (di seguito legge n. 312/2004);

la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge n. 266/2005);

la legge 23 febbraio 2006, n. 51 (di seguito: legge n. 51/2006);

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

la deliberazione 28 dicembre 2004, n. 254/04, come successivamente modificata ed integrata, con la quale l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha approvato il proprio regolamento di contabilità con allegato schema dei conti;

la deliberazione 29 dicembre 2006, n. 328/06 con la quale l'Autorità ha approvato il proprio regolamento di organizzazione e funzionamento;

il documento recante «Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas»;

Considerato che:

il comma 38 dell'art. 2 della legge n. 481/1995, come modificato dal comma 68-*bis* dell'art. 1 della legge n. 266/2005, stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provveda mediante contributo a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, entro il limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dai relativi bilanci approvati e riferiti all'esercizio immediatamente precedente e che l'Autorità può stabilire modalità e termini della predetta contribuzione con la procedura disciplinata dal comma 65 dell'art. 1 della legge n. 266/2005;

il predetto comma 65 stabilisce che la deliberazione con cui l'Autorità provvede a fissare, tra l'altro, i termini e le modalità del versamento, deve essere sottoposta al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento; decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, la suddetta deliberazione diviene esecutiva;

il comma 40 dell'art. 2 della legge n. 481/1995, come modificato dal comma 24 dell'art. 18 della legge n. 312/2004, prevede che le somme versate dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, relative al contributo, affluiscano direttamente al bilancio dell'Autorità;

la misura del contributo, una volta definita, determina l'ammontare dei versamenti in favore dell'Autorità che costituisce l'unica fonte di entrata dell'Autorità stessa per far fronte ai propri oneri di funzionamento;

Ritenuto che:

sia opportuno definire, in via generale, le modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità al fine di garantire ai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas un quadro applicativo certo, omogeneo e conoscibile che indichi:

a titolo meramente ricognitivo, la tipologia delle attività il cui esercizio costituisce presupposto dell'obbligo contributivo posto in capo ai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas;

le tipologie dei ricavi rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile;

le istruzioni relative alla effettuazione del versamento del contributo e le conseguenze previste dalla legge in caso di omesso, tardivo o indebito pagamento;

le modalità di contribuzione, come individuate nel documento richiamato in premessa, soddisfino i principi di economicità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa;

Delibera:

1. Di approvare il documento recante «Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas» allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato *A*).

2. Di trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione di cui al combinato disposto previsto dai commi 65 e 68-*bis* dell'art. 1 della legge n. 266/2005.

3. Di pubblicare la presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva, sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 22 giugno 2007

Il Presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*

MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1.1 Il presente documento contiene le modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) previste dall'art. 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) e definite dall'Autorità a norma del comma 68-*bis*, dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266/2005 (di seguito: legge n. 266/2005).

Art. 2.

Soggetti passivi

2.1 Ai sensi del comma 68-*bis*, dell'art. 1, della legge n. 266/2005 sono tenuti al versamento del contributo i soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, iscritti nel registro delle imprese nell'anno precedente, che esercitano una o più delle attività che di seguito sono elencate in via ricognitiva:

a) produzione dell'energia elettrica, inclusa la produzione di energia elettrica degli impianti con produzione combinata di energia elettrica e calore;

b) trasmissione dell'energia elettrica;

c) dispacciamento dell'energia elettrica;

d) distribuzione dell'energia elettrica;

e) misura dell'energia elettrica;

f) acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia elettrica;

g) vendita ai clienti finali dell'energia elettrica;

h) servizi statistici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2002;

i) coltivazione del gas naturale;

j) rigassificazione del gas naturale liquefatto;

k) stoccaggio del gas naturale;

l) trasporto del gas naturale;

m) dispacciamento del gas naturale;

n) distribuzione del gas naturale;

o) misura del gas naturale;

p) acquisto e vendita all'ingrosso del gas naturale;

q) vendita ai clienti finali del gas naturale;

r) distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti.

2.2 Non costituiscono presupposto dell'obbligo di contribuzione le seguenti attività:

a) le attività elettriche estere;

b) le attività gas estere.

2.3 L'attività di distribuzione, di misura e di vendita di altri gas a mezzo di reti comprende le medesime operazioni attribuite alle attività di distribuzione del gas naturale, misura del gas naturale e vendita del gas naturale, nel caso in cui la materia prima trasportata sia costituita da gas di petrolio liquefatto (Gpl), o da gas manifatturati, o da aria propanata e come tale è assoggettata al contributo.

2.4 L'importazione e l'esportazione di gas ed energia elettrica sono riconducibili all'attività di compravendita e sono assoggettate al contributo.

2.5 Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile e, operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dalla singola società nelle attività di cui al presente articolo.

Art. 3.

Base imponibile

3.1 Il contributo è liquidato sul valore dei ricavi conseguiti nelle attività di cui al precedente art. 2, che risultano dal bilancio approvato dell'esercizio precedente. I ricavi assoggettati al contributo sono costituiti dalle componenti positive di reddito desumibili dal conto economico del bilancio relative alla gestione ordinaria e accessoria dell'impresa.

3.2 Sono escluse dal contributo le poste rettificative dei costi quali gli incrementi delle immobilizzazioni, le variazioni dei lavori in corso e le variazioni delle rimanenze dell'esercizio.

3.3 Concorrono a determinare la base imponibile del contributo anche i ricavi conseguiti dall'applicazione di corrispettivi da versare successivamente ad esercenti altre attività della filiera, per prestazioni da questi erogate.

Art. 4.

Competenza e definizione della misura del contributo

4.1 L'Autorità, con propria deliberazione, stabilisce annualmente, entro il limite massimo di cui al comma 68-*bis*, dell'art. 1, della legge n. 266/2005, la misura del contributo necessaria alla copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, nonché i termini e le modalità di versamento.

4.2 A norma del predetto comma 68-*bis*, dell'art. 1, della legge n. 266/2005, la deliberazione dell'Autorità di cui al precedente comma è sottoposta al Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'approvazione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, la deliberazione adottata diviene esecutiva.

4.3 La suddetta deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità.

Capo II

ADEMPIMENTI

Art. 5.

Termini e modalità di versamento

5.1 Ai sensi del comma 40, dell'art. 2, della legge n. 481/1995, come modificato dal comma 24, dell'art. 18, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, le somme versate dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas, afferenti all'Autorità, affluiscono direttamente al bilancio della stessa.

5.2 Entro il 31 luglio di ciascun anno, i soggetti di cui all'art. 2 devono versare il contributo, nella misura stabilita dalla deliberazione di cui all'art. 4, unicamente tramite bonifico bancario su apposito conto corrente intestato all'Autorità. Gli estremi del conto corrente sono indicati dall'Autorità mediante idonee forme di pubblicità.

5.3 In sede di versamento dovrà essere specificata:

a) la causale «Contributo AEEG» con l'indicazione dell'anno di riferimento;

b) la ragione sociale e la partita IVA/codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

5.4 Il versamento non è dovuto per somme uguali o inferiori a 12 (dodici) euro. Restano fermi l'obbligo di presentare la dichiarazione di cui all'art. 6 e le sanzioni previste dal comma 3, del medesimo art. 6, in caso di omessa, tardiva o falsa dichiarazione.

Art. 6.

Dichiarazione

6.1 Entro il 15 settembre di ciascun anno, i soggetti di cui all'art. 2 devono inviare all'Autorità apposita dichiarazione, conforme al modello predisposto e reso disponibile dalla medesima Autorità sul proprio sito Internet, che indichi il soggetto che ha eseguito il versamento, la misura e la data di versamento, la base imponibile per la liquidazione del contributo.

6.2 La suddetta dichiarazione, contenente ulteriori informazioni anagrafiche ed economiche che saranno indicate dall'Autorità, dovrà essere inviata all'Autorità mediante autocertificazione sottoscritta, ai sensi di legge, dal legale rappresentante dell'impresa o altra modalità definita e pubblicata dall'Autorità sul proprio sito Internet.

6.3 La mancata o tardiva presentazione della predetta dichiarazione nonché l'indicazione di dati non corrispondenti al vero, comportano, salvo che il fatto costituisca reato, l'applicazione da parte dell'Autorità delle sanzioni di cui all'art. 2, comma 20, della legge n. 481/1995.

Capo III

CONTROLLI, ACCERTAMENTI, RIMBORSI

Art. 7.

Controlli

7.1 L'Autorità può verificare e controllare le dichiarazioni pervenute e i dati economici ivi riportati, anche mediante confronto con i bilanci di esercizio e con i conti annuali separati dei soggetti operanti nei settori dell'energia e elettrica e il gas.

Art. 8.

Interessi

8.1 In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del contributo oltre all'importo non versato saranno dovuti gli interessi legali ai sensi di legge, a partire dalla data del 1º agosto di ciascun anno e comunque, se posteriore, decorso il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della deliberazione con cui l'Autorità determina la misura del contributo.

8.2 Restano ferme le sanzioni di cui all'art. 6 in caso di omessa, tardiva o infedele presentazione della predetta dichiarazione.

Art. 9.

Riscossione coattiva

9.1 L'Autorità, in caso di omesso o parziale versamento del contributo procederà alla riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa.

Art. 10.

Indebiti versamenti

10.1 In caso di versamento di contributi non dovuti ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'Autorità, entro il quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato effettuato, una istanza motivata di rimborso ovvero di compensazione, corredata da idonea documentazione giustificativa. Tale documentazione comprende copia del bilancio dell'anno cui il contributo si riferisce e ogni altro elemento dal quale emerga, in dettaglio, l'indebito versamento.

10.2 Nella predetta istanza, il soggetto può scegliere se ottenere la compensazione o il rimborso di detto versamento nell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza medesima. Per somme inferiori a 12 (dodici) euro si dà luogo alla sola compensazione.

10.3 Qualora l'Autorità non si pronunci entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell'istanza, la medesima si intenderà accolta.

07A06547

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 24 maggio 2007.

Consultazione pubblica concernente la revisione del piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa. (Deliberazione n. 44/07/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 24 maggio 2007;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 13, concernente la determinazione dei criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la decisione n. 91/396/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 29 luglio 1991, sull'introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza;

Vista la direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al Servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di comunicazione elettronica («direttiva servizio universale»);

Vista la legge 8 aprile 2002, n. 59, recante «Disciplina relativa alla fornitura di accesso ad Internet»;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 25 novembre 1997, concernente «Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 284 del 5 dicembre 1997;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 2 marzo 2006, n. 145, concernente l'adozione del «Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2006;

Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS recante il «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Vista la propria delibera n. 9/03/CIR del 3 luglio 2003, concernente «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 1º agosto 2003;

Vista la propria delibera n. 417/01/CONS del 7 novembre 2001, concernente «Emanazione di linee guida in merito alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico ed all'introduzione dell'euro»;

Vista la propria delibera n. 36/02/CONS del 6 febbraio 2002, recante «Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio universale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2002;

Vista la propria delibera n. 78/02/CONS del 13 marzo 2002, concernente «Norme di attuazione dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 4 maggio 2002;

Vista la propria delibera n. 9/02/CIR del 27 giugno 2002, recante «Norme di attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 59 dell'8 aprile 2002: criteri di applicazione agli Internet Service Provider delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 167 del 18 luglio 2002;

Vista la propria delibera n. 15/03/CIR del 17 dicembre 2003, recante «Assegnazione di risorse di numerazione al Ministero della Salute», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2004;

Vista la propria delibera n. 15/04/CIR del 3 novembre 2004, recante «Attribuzione di diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 9 dicembre 2004;

Vista la propria delibera n. 65/05/CIR del 7 settembre 2005, recante «Avvio del procedimento per l'integrazione delle soglie di prezzo massimo previste dal piano di numerazione di cui alla delibera n. 9/03/CIR - Misure d'urgenza», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230 del 3 ottobre 2005;

Vista la propria delibera n. 69/05/CIR del 15 novembre 2005, recante «Assegnazione di risorse di numerazione al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 7 dicembre 2005;

Vista la propria delibera n. 83/05/CIR del 22 novembre 2005, recante «Misure di urgenza in merito alla numerazione in decade 4 utilizzata per il

servizio informazione elenco abbonati e trasparenza e pubblicazione delle informazioni sul prezzo del servizio informazioni elenco abbonati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 9 dicembre 2005;

Vista la propria delibera n. 84/05/CIR del 15 dicembre 2005, recante «Integrazione delle soglie di prezzo massimo previste dal Piano di numerazione di cui alla delibera n. 9/03/CIR», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 21 del 26 gennaio 2006;

Vista la propria delibera n. 8/06/CIR del 9 febbraio 2006, recante «Misure in merito ai prezzi massimi per le chiamate dirette alle numerazioni per servizi di informazione abbonati e originate da rete fissa ed alla informazione sui prezzi del completamento di chiamata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2006;

Vista la propria delibera n. 11/06 CIR del 7 marzo 2006, recante «Disposizioni regolamentari per la fornitura di servizi VoIP (Voice over Internet Protocol) e integrazione del piano nazionale di numerazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2006, supplemento ordinario n. 95;

Vista la propria delibera n. 18/06/CIR del 30 maggio 2006, recante «Misure di urgenza in merito alla numerazione in decade 4 utilizzata per il servizio informazioni elenco abbonati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 150 del 30 maggio 2006;

Vista la propria delibera n. 23/06/CIR del 2 agosto 2006, recante «Proroga del termine per l'uso provvisorio da parte di Poste Italiane S.p.A. del codice a tre cifre «186» per l'espletamento del servizio di dettatura telegrammi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 17 agosto 2006;

Vista la propria delibera n. 32/07/CIR del 9 maggio 2007, recante «Assegnazione di risorse di numerazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio»;

Vista la raccomandazione ITU-T E.164, concernente il «Piano di numerazione delle telecomunicazioni pubbliche internazionali»;

Vista la raccomandazione ITU-T Q.708, concernente il «Piano di numerazione dei punti internazionali di segnalazione»;

Vista la raccomandazione della CEPT ECC/REC/04/07, riguardante il possibile futuro uso armonizzato europeo del codice «116» per numeri brevi per servizio di pubblica utilità;

Vista la decisione della Commissione europea del 15 febbraio 2007, n. 2007/116/CE «che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con «116» a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 17 febbraio 2007;

Considerata la necessità di provvedere all'aggiornamento del piano approvato con la delibera n. 9/03/CIR, anche sulla base di quanto emerso nell'ambito dell'attività di vigilanza e con riferimento alla rispondenza dello stesso piano all'evolversi delle esigenze del mercato ed alla promozione dello sviluppo e della diffusione di servizi innovativi, nonché alla piena interoperabilità dei servizi, alla disponibilità delle risorse di numerazione ed alla loro efficiente allocazione, alle esigenze di tutela del consumatore;

Considerata, altresì, la necessità di integrare formalmente nel testo del Piano le variazioni e le integrazioni in materia di numerazione apportate dall'Autorità con deliberazioni successive alla emanazione della delibera n. 9/03/CIR;

Visto il procedimento istruttorio «Revisione del Piano di numerazione di cui alla delibera n. 9/03/CIR e s.m.i..», avviato con comunicazione pubblicata sul sito dell'Autorità in data 8 settembre 2006 e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 14 settembre 2006;

Visti i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla prima fase del procedimento;

Visto il documento per la consultazione proposto dal Direttore della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica;

Udita la relazione del Commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica concernente la revisione del Piano di numerazione di cui alla delibera n. 9/03/CIR e s.m.i..

2. Le modalità di consultazione e le valutazioni e gli orientamenti dell'Autorità sui diversi aspetti presi in considerazione sono riportati rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine tassativo di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Copia della presente delibera, comprensiva degli allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli Uffici dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, isola B5.

La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati A e B nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed integralmente nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 24 maggio 2007

Il Presidente
CALABRÒ

Il commissario relatore
MANNONI

07A06356

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 9 luglio 2007.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti citalopram, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina e venlafaxina.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il parere formulato dal Pharmacovigilance Working Party dell'EMEA (Agenzia europea dei medicinali) ad ottobre 2005 riguardante il comportamento suicidario e i sintomi da sospensione per gli antidepressivi inibitori della ricaptazione della serotonina;

Visto il parere formulato dal Pharmacovigilance Working Party dell'EMEA (Agenzia europea dei medicinali) a giugno 2007 riguardante il comportamento suicidario per tutti i farmaci antidepressivi;

Visto il parere della sottocommissione di farmacovigilanza reso nella seduta del 11 giugno 2007;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica dell'AIFA reso nella seduta 12/13 giugno 2007;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità medicinali contenenti i principi attivi: citalopram, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina e venlafaxina;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti i principi attivi: citalopram, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina e venlafaxina di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte della presente determina.

2. Le modifiche di cui al comma 1 che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale, dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente determina.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2 riferito alle specialità medicinali contenenti i principi attivi elencati nell'allegato I, non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine indicato dal comma 2, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

4. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti i principi attivi: citalopram, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina e venlafaxina, autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore della presente determina, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegati 1 della presente determina.

La presente determina entra in vigore al quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2007

Il dirigente: VENEGONI

ALLEGATO I

Modifiche da introdurre nella sezione pertinente del riassunto delle caratteristiche delle specialità medicinali a base dei principi attivi previsti dalla presente determina.

4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni d'impiego

IDEAZIONE/COMPORTAMENTO SUICIDARIO

Suicidio/Ideazione suicidaria

La depressione è associata ad aumentato rischio di pensieri suicidari, autolesionismo e suicidio (suicidio/eventi correlati). Tale rischio persiste fino a che si verifichi una remissione significativa. Poiché possono non verificarsi miglioramenti durante le prime settimane di trattamento o in quelle immediatamente successive, i pazienti devono essere attentamente controllati fino ad avvenuto miglioramento. È esperienza clinica in generale che il rischio di suicidio può aumentare nelle prime fasi del miglioramento.

Altre patologie psichiatriche per le quali [Nome di fantasia] è prescritto possono anche essere associate ad un aumentato rischio di comportamento suicidario. Inoltre, queste patologie possono essere associate al disturbo depressivo maggiore. Quando si trattano pazienti con disturbi depressivi maggiori si devono, pertanto, osservare le stesse precauzioni seguite durante il trattamento di pazienti con altre patologie psichiatriche.

Pazienti con anamnesi positiva per comportamento o pensieri suicidari, o che manifestano un grado significativo di ideazione suicidaria prima dell'inizio del trattamento, sono a rischio maggiore di ideazione suicidaria o di tentativi di suicidio, e devono essere attentamente controllati durante il trattamento. Una metanalisi degli studi clinici condotti con farmaci antidepressivi in confronto con placebo nella terapia di disturbi psichiatrici, ha mostrato un aumento del rischio di comportamento suicidario nella fascia di età inferiore a 25 anni dei pazienti trattati con antidepressivi rispetto al placebo.

La terapia farmacologia con antidepressivi deve essere sempre associata ad una stretta sorveglianza dei pazienti, in particolare di quelli ad alto rischio, specialmente nelle fasi iniziali del trattamento e dopo cambiamenti di dose. I pazienti (o chi si prende cura di loro) dovrebbero essere avvertiti della necessità di monitorare e di riportare immediatamente al proprio medico curante qualsiasi peggioramento del quadro clinico, l'insorgenza di comportamento o pensieri suicidari o di cambiamenti comportamentali.

Acatisia/irrequietezza psicomotoria

L'uso di [Nome di fantasia] è stato associato allo sviluppo di acatisia, caratterizzata da una sensazione interna di irrequietezza e di agitazione psicomotoria quale l'impossibilità di sedere o stare immobile, generalmente associate ad un malessere soggettivo. Ciò è più probabile che accada entro le prime settimane di trattamento. In pazienti che sviluppino questi sintomi, l'aumento del dosaggio può essere dannoso.

4.8 Effetti indesiderati

Rari: ideazione/Comportamento suicidario (vedi sezione 4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni d'impiego).

Irrequietezza psicomotoria/Acatisia (vedi sezione 4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni d'impiego).

Reazioni da sospensione

4.2 Posologia e modo di somministrazione

Sintomi da sospensione osservati in seguito ad interruzione del trattamento

Si deve evitare un'interruzione brusca del trattamento. Quando si interrompe il trattamento con [Nome di fantasia] la dose deve essere ridotta gradualmente in un periodo di almeno 1-2 settimane per ridurre il rischio di reazioni da sospensione (vedere sezione 4.4 «Avvertenze speciali e opportune precauzioni d'impiego» e sezione 4.8 «Effetti indesiderati»).

Se si dovessero manifestare, a seguito della riduzione della dose o al momento della interruzione del trattamento, sintomi non tollerabili, si può prendere in considerazione il ripristino della dose prescritta in precedenza. Successivamente il medico può continuare a ridurre la dose, ma in modo più graduale.

4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni d'impiego.

Sintomi da sospensione osservati in seguito ad interruzione del trattamento

I sintomi da sospensione osservati quando il trattamento è interrotto sono comuni, in particolare in caso di brusca interruzione (vedere sezione 4.8 «Effetti indesiderati»).

Negli studi clinici gli eventi avversi osservati con l'interruzione del trattamento si presentavano nel «x % (stima dell'incidenza percentuale osservata di sintomi da sospensione)» dei pazienti in trattamento con [Nome di fantasia], in confronto al «x % (stima dell'incidenza percentuale osservata di sintomi da sospensione)» dei pazienti trattati con placebo.

Il rischio di comparsa dei sintomi da sospensione può dipendere da diversi fattori, compresi la durata della terapia, il dosaggio e il tasso di riduzione della dose.

Sono stati riportati vertigini, disturbi del sensorio (comprese parestesia e sensazione di scossa elettrica), disturbi del sonno (compresi insonnia e sogni vividi), agitazione o ansia, nausea e/o vomito, tremore, confusione, sudorazione, cefalea, diarrea, palpitazioni, instabilità emotiva, irritabilità e disturbi visivi. Generalmente, l'intensità di tali sintomi è da lieve a moderata, tuttavia in alcuni pazienti può essere grave. In genere compaiono entro i primi giorni di sospensione del trattamento, ma vi sono stati casi molto rari nei quali sono comparsi in pazienti che avevano inavvertitamente saltato una dose. Generalmente tali sintomi sono auto-limitanti, e di solito si risolvono entro due settimane, sebbene in alcuni individui possono durare più a lungo (2-3 mesi o più). Si consiglia, pertanto, di ridurre gradualmente la dose di [Nome di fantasia] quando si sospende il trattamento, nel corso di un periodo di diverse settimane o mesi, in base alle necessità del paziente (vedere Sintomi da sospensione osservati in seguito ad interruzione del trattamento, sezione 4.2 «Posologia e modo di somministrazione»).

4.8 Effetti indesiderati

Sintomi da sospensione osservati in seguito ad interruzione del trattamento

L'interruzione del trattamento con [Nome di fantasia] (soprattutto se brusca) porta in genere a sintomi da sospensione.

Sono stati riportati vertigini, disturbi del sensorio (comprese parestesia e sensazione di scossa elettrica), disturbi del sonno (compresi insonnia e sogni vividi), agitazione o ansia, nausea e/o vomito, tremore, confusione, sudorazione, cefalea, diarrea, palpitazioni, instabilità emozionale, irritabilità e disturbi visivi.

Generalmente tali eventi sono da lievi a moderati ed auto-limitanti, tuttavia in alcuni pazienti possono essere gravi e/o prolungati. Si consiglia pertanto che, se non è più richiesto il trattamento con [Nome di fantasia], vi sia una graduale interruzione, condotta tramite un decremento graduale della dose (vedere sezione 4.2 «Posologia e modo di somministrazione» e sezione 4.4 «Avvertenze speciali e opportune precauzioni d'impiego»).

07A06563

DETERMINAZIONE 9 luglio 2007.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti ademetionina amitriptilina, dosulepina, desipramina, imipramina, iperico, maprotilina, mianserina, mirtazapina, nortriptilina, oxitriptano, reboxetina, tranilcipromina, trazodone, trimipramina.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il parere formulato dal Pharmacovigilance Working Party dell'EMEA (Agenzia europea dei medicinali) a giugno 2007 riguardante il comportamento suicidario per tutti i farmaci antidepressivi;

Visto il parere della commissione tecnico scientifica dell'AIFA reso nella seduta 12/13 giugno 2007;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità medicinali contenenti i principi attivi: ademetionina amitriptilina, dosulepina, desipramina, imipramina, iperico, maprotilina, mianserina, mirtazapina, nortriptilina, oxitriptano, reboxetina, tranilcipromina, trazodone, trimipramina;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti i principi attivi: ademetionina amitriptilina, dosulepina, desipramina, imipramina, iperico, maprotilina, mianserina, mirtazapina, nortriptilina, oxitriptano, reboxetina, tranilcipromina, trazodone, trimipramina, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte della presente determina.

2. Le modifiche di cui al comma 1 che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale, dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente determina per le specialità medicinali contenenti i principi attivi elencati .

3. Trascorso il termine di cui al comma 2 riferito alle specialità medicinali contenenti i principi attivi elencati nell'allegato 1, non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine indicato dal comma 2, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

4. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti i principi attivi: ademetionina amitriptilina, dosulepina, desipramina, imipramina, iperico, maprotilina, mianserina, mirtazapina, nortriptilina, oxitriptano, reboxetina, tranilcipromina, trazodone, trimipramina, autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore della presente determina, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegati I della presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore al quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2007

Il dirigente: VENEGONI

ALLEGATO I

Modifiche da introdurre nella sezione pertinente del riassunto delle caratteristiche delle specialità medicinali a base dei principi attivi previsti dalla presente determina.

4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni d'impiego

IDEAZIONE/COMPORTAMENTO SUICIDARIO

Suicidio/Ideazione suicidaria

La depressione è associata ad aumentato rischio di pensieri suicidari, autolesionismo e suicidio (suicidio/eventi correlati). Tale rischio persiste fino a che si verifichi una remissione significativa. Poiché possono non verificarsi miglioramenti durante le prime settimane di trattamento o in quelle immediatamente successive, i pazienti devono essere attentamente controllati fino ad avvenuto miglioramento. È esperienza clinica in generale che il rischio di suicidio può aumentare nelle prime fasi del miglioramento.

Altre patologie psichiatriche per le quali [Nome di fantasia] è prescritto possono anche essere associate ad un aumentato rischio di comportamento suicidario. Inoltre, queste patologie possono essere associate al disturbo depressivo maggiore. Quando si trattano pazienti con disturbi depressivi maggiori si devono, pertanto, osservare le stesse precauzioni seguite durante il trattamento di pazienti con altre patologie psichiatriche.

Pazienti con anamnesi positiva per comportamento o pensieri suicidari, o che manifestano un grado significativo di ideazione suicidaria prima dell'inizio del trattamento, sono a rischio maggiore di ideazione suicidaria o di tentativi di suicidio, e devono essere attentamente controllati durante il trattamento. Una metanalisi degli studi clinici condotti con farmaci antidepressivi in confronto con placebo nella terapia di disturbi psichiatrici, ha mostrato un aumento del rischio di comportamento suicidario nella fascia di età inferiore a 25 anni dei pazienti trattati con antidepressivi rispetto al placebo.

La terapia farmacologia con antidepressivi deve essere sempre associata ad una stretta sorveglianza dei pazienti, in particolare di quelli ad alto rischio, specialmente nelle fasi iniziali del trattamento e dopo cambiamenti di dose. I pazienti (o chi si prende cura di loro) dovrebbero essere avvertiti della necessità di monitorare e di riportare immediatamente al proprio medico curante qualsiasi peggioramento del quadro clinico, l'insorgenza di comportamento o pensieri suicidari o di cambiamenti comportamentali.

4.8 Effetti indesiderati

Rari: ideazione/Comportamento suicidario (vedi sezione 4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni d'impiego).

07A06562

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al Merito dell'Arma dei Carabinieri.

È conferita la seguente ricompensa:

Croce di Bronzo

Al merito dell'Arma dei Carabinieri al Luogotenente (in congedo) Antonio Vincenzo Baldanza nato il 3 maggio 1944 a Camastra (Agrigento), con la seguente motivazione: Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata ed efficace. Nel corso di oltre quarantadue anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi.

Con la sua opera avveduta ed intelligente, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese. — Territorio nazionale, 2 luglio 1963-28 febbraio 2006.

Al Luogotenente Giovanni Razzano nato il 15 luglio 1950 a Sant'Agata Dè Goti (Benevento) con la seguente motivazione: Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre trentasette anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese. — Territorio nazionale, 28 gennaio 1969-29 agosto 2006.

Al Luogotenente (in congedo) Carmine Tangredi nato il 10 ottobre 1944 a San Martino Valle Caudina (Avellino) con la seguente motivazione: Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata ed efficace. Nel corso di oltre quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese. — Territorio nazionale, 3 marzo 1965-1° luglio 2006.

Al Luogotenente (in congedo) Maurizio Contini nato il 29 ottobre 1944 ad Esporlatu (Sassari), con la seguente motivazione: Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata ed efficace. Nel corso di oltre quarantatre anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi.

Con la sua opera avveduta ed intelligente, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese. — Territorio nazionale, 25 giugno 1963-30 giugno 2006.

Al Luogotenente (in congedo) Bruno Ballerini nato il 4 maggio 1947 a Tredozio (Forlì-Cesena), con la seguente motivazione: Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata ed efficace. Nel corso di oltre quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi.

Con la sua opera avveduta ed intelligente, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese. — Territorio nazionale, 24 marzo 1965-4 maggio 2006.

Al Luogotenente (in congedo) Giovanni Rizzo nato l'11 agosto 1944 a Salento (Salerno), con la seguente motivazione: Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata ed efficace. Nel corso di oltre quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi.

Con la sua opera avveduta ed intelligente, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese. — Territorio nazionale, 28 aprile 1965-9 luglio 2006.

Al Luogotenente (in congedo) Giovanni Lovino nato il 19 marzo 1944 a Ruvo di Puglia (Bari), con la seguente motivazione: Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sè nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali. Con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese. — Territorio nazionale, 28 marzo 1964-10 febbraio 2006.

Al Luogotenente (in congedo) Vittorio Luongo nato il 10 aprile 1946 a Torre le Nocelle (Avellino) con la seguente motivazione: Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata ed efficace. Nel corso di oltre quarant'anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi.

Con la sua opera avveduta ed intelligente, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese. — Territorio nazionale, 21 marzo 1966-1° luglio 2006.

07A06345

Conferimento di onorificenze al Merito dell'Esercito

È conferita la seguente ricompensa:

Croce d'Oro

Al merito dell'Esercito al caporale Gloriana Pellisser nata il 12 agosto 1976 ad Aosta con la seguente motivazione: Atleta del centro sportivo Esercito - Sezione sci e ghiaccio, già detentrice della Coppa del mondo 2006 di sci alpinismo femminile, in occasione dei campionati mondiali 2006 di sci - Alpinismo, tenuti a Crissuolo — Altesina (Cuneo), vinceva la Medaglia d'Oro nella gara di staffetta femminile, confermandosi ulteriormente al vertice della difficile disciplina.

Risultati d'eccezione che testimoniano l'impegno, l'elevato grado di efficienza fisica, la passione sportiva e l'alto livello tecnico raggiunto e che contribuiscono al prestigio e all'immagine delle truppe alpine e della Forza Armata nel contesto internazionale. — Crissuolo - Artesina (Cuneo), 7 marzo 2006.

Con decreto 28 maggio 2007 il decreto ministeriale del 28 aprile 2007, n. 819, con il quale è stata conferita al capitano Francesco D'Arrigo la Croce di Bronzo al Merito dell'Esercito è annullato, in sostituzione con decreto 28 maggio 2007 è conferita la:

Croce d'Argento

Al merito dell'esercito al Capitano Francesco D'Arrigo nato il 26 novembre 1971 a Caserta con la seguente motivazione: Comandante di compagnia fucilieri inquadrata nella Joint Task Force «Fagarè» della JTF - Iraq nell'ambito dell'operazione «Antica Babilonia», distaccata presso il sito di Ash Shatrah, si imponeva all'ammirazione dei superiori, dei pari grado e dei propri uomini per le sue straordinarie capacità di comando, operando con giusta autorevolezza, sincera e convinta dedizione, tenace e costante impegno.

Chiamato ad operare in un contesto caratterizzato da forti tensioni, profondi disagi ambientali e rischi latenti, ha organizzato e condotto con chiarezza d'intenti le numerose attività connesse con l'espletamento, della missione riuscendo ad infondere fiducia e sicurezza nei suoi bersaglieri, agevolandone il corretto assolvimento del compito.

Profondo conoscitore dello strumento militare e delle procedure d'impiego delle unità destinate ad operare sul terreno, al suo comando, l'unità ha più volte portato a termine con pieno successo, sequestri di armi e munizioni rendendo, di fatto, più sicura l'area di responsabilità.

Nella delicatissima fase immediatamente successiva all'attentato alla moschea di Najaf, in cui, tra gli altri, perdeva la vita uno dei maggiori leaders religiosi del mondo islamico sciita iracheno, contribuiva, con rara perizia e non comuni capacità di mediazione, a sedare gli animi della comunità islamica di Ash Shatrah, dei villaggi e paesi presenti nel settore di competenza ed a risolvere pacificamente le numerose controversie sorte tra i rappresentanti dei partiti politici islamici ed i sostenitori del potere tribale, meritando, in tal modo, il plauso incondizionato dei superiori diretti e non, nazionali e stranieri.

Esemplare figura di militare dotata di non comune professionalità, competenza e spiccato senso della responsabilità e del dovere che ha contribuito, in maniera determinante, a conferire ulteriore lustro e prestigio all'Esercito Italiano e ad elevarne l'immagine nel contesto interforze ed internazionale. — An Nasiriyah (Iraq), 2 luglio - 7 ottobre 2003.

07A06281

Conferimento di onorificenze al Merito di Marina

Con decreto 26 gennaio 2006 al comandante Guidi Gianpaolo, nato a Comacchio (Ferrara), il 24 luglio 1955, è concessa una medaglia d'Argento al merito di Marina, con la seguente motivazione: Ormeggiatore del porto di Ravenna, al comando della motobarca «EBA», durante un fortunale di forza eccezionale si metteva prontamente a disposizione dell'autorità marittima, intervenendo in soccorso di persone cadute in mare dalla diga foranea nord del porto di Ravenna ed in imminente pericolo di vita. Si prodigava con dedizione ed elevato rischio personale, mettendo in luce esemplari doti di generosità, di solidarietà marinara, di Comando, in un'operazione di soccorso resa particolarmente complessa e delicata a causa di raffiche di vento eccezionali, onde alte, intensi piovaschi e visibilità limitata. durante successive fasi di ricerca individuava dieci naufraghi e ne eseguiva il recupero, manovrando l'unità con alta perizia marinaresca.

Marinaio di rango che ha contribuito con questa meritoria azione ad accrescere e rafforzare il prestigio ed il lustro della Marineria italiana. — Porto ed avamporto di Ravenna - 24 settembre 2004.

Con decreto 26 gennaio 2006 al direttore di macchina Trombini Ivan, nato a Ravenna, il 15 dicembre 1972, è concessa una medaglia di Bronzo al merito di marina, con la seguente motivazione: Ormeggiatore del porto di Ravenna uscito in mare a bordo della motobarca «EBA», durante un fortunale di forza eccezionale ed in presenza di difficoltà ed elevato rischio personale, contribuiva alle operazioni di salvataggio di dieci persone cadute in mare dalla diga foranea nord del porto di Ravenna ed in imminente pericolo di vita, dimostrando encomiabile perizia marinaresca, pronta e leale collaborazione con l'autorità marittima, alto senso del dovere e civiche virtù, procurando con tale azione lustro e decoro per la Marineria italiana. — Porto ed Avamporto di Ravenna - 24 settembre 2004.

Con decreto 26 gennaio 2006 al Marinaio Trombini Stefano, nato a Ravenna, il 9 maggio 1966, è concessa una medaglia di bronzo al merito di marina, con la seguente motivazione: Ormeggiatore del porto di Ravenna uscito in mare a bordo della motobarca «EBA», durante un fortunale di forza eccezionale ed in presenza di difficoltà ed elevato rischio personale, contribuiva alle operazioni di salvataggio di dieci persone cadute in mare dalla diga foranea nord del porto di Ravenna ed in imminente pericolo di vita, dimostrando encomiabile perizia marinaresca, pronta e leale collaborazione con l'autorità marittima, alto senso del dovere e civiche virtù, procurando con tale azione lustro e decoro per la Marineria italiana. — Porto ed avamporto di Ravenna - 24 settembre 2004.

Con decreto 26 gennaio 2006 al marinaio Ragazzini Mirko, nato a Ravenna, il 15 giugno 1973, è concessa una medaglia di bronzo al merito di Marina, con la seguente motivazione: Ormeggiatore del porto di Ravenna uscito in mare a bordo della motobarca «EBA», Durante un fortunale di forza eccezionale ed in presenza di difficoltà ed elevato rischio personale, contribuiva alle operazioni di salvataggio di dieci persone cadute in mare dalla diga foranea nord del porto di Ravenna ed in imminente pericolo di vita, dimostrando encomiabile perizia marinaresca, pronta e leale collaborazione con l'autorità-marittima, alto senso del dovere e civiche virtù, procurando con tale azione lustro e decoro per la Marineria italiana. — Porto ed avanporto di Ravenna - 24 settembre 2004.

07A06280

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 5 luglio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3640
Yen	167,10
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5840
Corona ceca	28,650
Corona danese	7,4415
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67560
Fiorino ungherese	246,21
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7642
Nuovo leu romeno	3,1289
Corona svedese	9,1570
Corona slovacca	33,495
Franco svizzero	1,6553
Corona islandese	83,77
Corona norvegese	7,9240
Kuna croata	7,3064
Rublo russo	35,0070
Nuova lira turca	1,7664
Dollaro australiano	1,5854
Dollaro canadese	1,4426
Yuan cinese	10,3642
Dollaro di Hong Kong	10,6603
Rupia indonesiana	12289,64
Won sudcoreano	1257,68
Ringgit malese	4,7024
Dollaro neozelandese	1,7318
Peso filippino	62,935
Dollaro di Singapore	2,0718
Baht tailandese	42,284
Rand sudafricano	9,5598

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A06613

Cambi del giorno 6 luglio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3596
Yen	167,57
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5841
Corona ceca	28,624
Corona danese	7,4414
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67635
Fiorino ungherese	246,33
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6980
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7660
Nuovo leu romeno	3,1188
Corona svedese	9,1585
Corona slovacca	33,521
Franco svizzero	1,6589
Corona islandese	83,25
Corona norvegese	7,9125
Kuna croata	7,2980
Rublo russo	34,9940
Nuova lira turca	1,7607
Dollaro australiano	1,5875
Dollaro canadese	1,4303
Yuan cinese	10,3343
Dollaro di Hong Kong	10,6293
Rupia indonesiana	12297,58
Won sudcoreano	1250,22
Ringgit malese	4,6893
Dollaro neozelandese	1,7368
Peso filippino	62,542
Dollaro di Singapore	2,0697
Baht tailandese	42,981
Rand sudafricano	9,5635

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A06614

Cambi del giorno 9 luglio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3621
Yen	168,13
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5841
Corona ceca	28,675
Corona danese	7,4404
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67630
Fiorino ungherese	245,70
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6977
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7522
Nuovo leu romeno	3,1250
Corona svedese	9,1677
Corona slovacca	33,382
Franco svizzero	1,6582
Corona islandese	82,75
Corona norvegese	7,9130
Kuna croata	7,2930
Rublo russo	34,9760
Nuova lira turca	1,7507
Dollaro australiano	1,5832
Dollaro canadese	1,4264
Yuan cinese	10,3540
Dollaro di Hong Kong	10,6476
Rupia indonesiana	12286,14
Won sudcoreano	1254,49
Ringgit malese	4,6863
Dollaro neozelandese	1,7432
Peso filippino	62,616
Dollaro di Singapore	2,0692
Baht tailandese	43,240
Rand sudafricano	9,4975

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A06615

Cambi del giorno 10 luglio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3666
Yen	167,86
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5841
Corona ceca	28,629
Corona danese	7,4397
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67735
Fiorino ungherese	246,19
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6972
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7695
Nuovo leu romeno	3,1400
Corona svedese	9,1873
Corona slovacca	33,399
Franco svizzero	1,6553
Corona islandese	83,21
Corona norvegese	7,9660
Kuna croata	7,2905
Rublo russo	35,0000
Nuova lira turca	1,7628
Dollaro australiano	1,5876
Dollaro canadese	1,4328
Yuan cinese	10,3602
Dollaro di Hong Kong	10,6823
Rupia indonesiana	12296,67
Won sudcoreano	1257,20
Ringgit malese	4,7011
Dollaro neozelandese	1,7562
Peso filippino	62,727
Dollaro di Singapore	2,0740
Baht tailandese	42,836
Rand sudafricano	9,5810

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A06616

Cambi del giorno 11 luglio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3753
Yen	167,39
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5841
Corona ceca	28,475
Corona danese	7,4395
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67695
Fiorino ungherese	246,83
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6966
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7745
Nuovo leu romeno	3,1352
Corona svedese	9,1663
Corona slovacca	33,377
Franco svizzero	1,6535
Corona islandese	83,40
Corona norvegese	7,9655
Kuna croata	7,2885
Rublo russo	35,1150
Nuova lira turca	1,7830
Dollaro australiano	1,5963
Dollaro canadese	1,4569
Yuan cinese	10,4015
Dollaro di Hong Kong	10,7501
Rupia indonesiana	12422,40
Won sudcoreano	1264,24
Ringgit malese	4,7468
Dollaro neozelandese	1,7719
Peso filippino	63,470
Dollaro di Singapore	2,0839
Baht tailandese	42,153
Rand sudafricano	9,7000

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A06617

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Levamisole»

Provvedimento n. 122 del 18 giugno 2007

Specialità medicinale veterinaria LEVAMISOLE, A.I.C. n. 102932, estensione di validità dopo la prima apertura.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., con sede legale in Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 16, codice fiscale n. 00659370407.

Si autorizza per la specialità medicinale indicata in oggetto una validità di tre mesi dopo la prima apertura del confezionamento primario del prodotto finito se conservato ad una temperatura non superiore a 25 °C.

L'adeguamento degli stampati per quanto attiene la validità dopo la prima apertura deve essere effettuata entro 180 giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06357

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Chemisole 20%»

Provvedimento n. 123 del 18 giugno 2007

Specialità medicinale veterinaria CHEMISOLE 20%, A.I.C. n. 102932, estensione di validità dopo la prima apertura.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., con sede legale in Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 16, codice fiscale n. 00659370407.

Si autorizza per la specialità medicinale indicata in oggetto una validità di tre mesi dopo la prima apertura del confezionamento primario del prodotto finito se conservato ad una temperatura non superiore a 25 °C.

L'adeguamento degli stampati per quanto attiene la validità dopo la prima apertura deve essere effettuata entro 180 giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06358

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Flumechina 50% liquido Chemifarma».

Provvedimento n. 124 del 18 giugno 2007

Specialità medicinale veterinaria FLUMECHINA 50% LIQUIDO CHEMIFARMA S.P.A., A.I.C. n. 102820, estensione di validità dopo la prima apertura.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., con sede legale in Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 16, codice fiscale n. 00659370407.

Si autorizza per la specialità medicinale indicata in oggetto una validità di tre mesi dopo la prima apertura del confezionamento primario del prodotto finito se conservato ad una temperatura non superiore a 25 °C.

L'adeguamento degli stampati per quanto attiene la validità dopo la prima apertura deve essere effettuata entro 180 giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06359

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Atoplus»

Provvedimento n. 125 del 19 giugno 2007

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione ATOPLUS 10 - 25 - 50 - 100 mg capsule per cani, tutte le confezioni - A.I.C. n. 103635.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origlio (Varese), largo Boccioni n. 1, codice fiscale n. 02384400129.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA: modifica delle dimensioni della confezione del prodotto finito; modifica del numero di unità in una confezione entro il campo di dimensioni delle confezioni attualmente approvate.

È autorizzata la variazione tipo IA della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente la sostituzione delle confezioni da 10 capsule con le confezioni da 15 capsule per tutti i dosaggi, mentre le confezioni da 30 e 60 capsule rimangono invariate.

Pertanto le confezioni:

10 capsule da 10 mg - A.I.C. n. 103635013;

10 capsule da 25 mg - A.I.C. n. 103635049;

10 capsule da 50 mg - A.I.C. n. 103635076;

10 capsule da 100 mg - A.I.C. n. 103635102,

sono sostituite dalle seguenti confezioni:

15 capsule da 10 mg - A.I.C. n. 103635138;

15 capsule da 25 mg - A.I.C. n. 103635140;

15 capsule da 50 mg - A.I.C. n. 102635153;

15 capsule da 100 mg - A.I.C. n. 102635165.

I lotti già prodotti delle confezioni sostituite possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

07A06360

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 41012 del 4 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Avex S.r.l., con sede in Poggio Sannita (Isernia), unità di Poggio Sannita (Isernia), per il periodo dal 26 ottobre 2006 al 25 ottobre 2007.

Con decreto n. 41013 del 4 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Magna Closures (già Intier Automotive Closures) S.p.a., con sede in Rivoli (Torino), unità di Collesalvetti (Livorno), per il periodo dal 17 ottobre 2006 al 16 aprile 2008.

Con decreto n. 41014 del 4 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Ratti meccanotessile S.r.l., con sede in Luino (Varese), unità di Luino (Varese), per il periodo dal 19 febbraio 2007 al 18 febbraio 2008.

Con decreto n. 41015 del 4 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Spic S.r.l., con sede in Rossano Veneto (Vicenza), unità di Augusta (Siracusa), per il periodo dal 26 giugno 2006 al 30 marzo 2007.

Con decreto n. 41016 del 4 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per concordato preventivo della Teleco cavi S.p.a., con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), unità di Frosinone, Roseto degli Abruzzi (Teramo), per il periodo dal 16 marzo 2007 al 15 settembre 2007.

Con decreto n. 41017 del 4 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Tecno.A. S.r.l., con sede in Scalenghe (Torino), unità di Beinasco (Torino), Rivoli (Torino), Scalenghe (Torino), per il periodo dal 16 ottobre 2006 al 20 dicembre 2006.

Con decreto n. 41018 del 4 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Sviluppo collaudi elettronici S.r.l., con sede in Pozzuoli (Napoli), unità di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 5 dicembre 2006 al 4 dicembre 2007.

Con decreto n. 41019 del 4 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Felsinea ristorazione c/o Bassano Grimeca S.r.l., con sede in Calderara di Reno (Bologna), unità di Ceregnano (Rovigo), per il periodo dal 7 novembre 2006 al 6 novembre 2008.

Con decreto n. 41020 del 4 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Onama c/o Fiat Mirafiori S.p.a., con sede in Milano, unità di Torino, per il periodo dal 15 marzo 2004 al 27 marzo 2004.

Con decreto n. 41021 del 4 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Branded Apparel Italia S.r.l., con sede in Pomezia (Roma), unità di Grassobbio (Bergamo), Pomezia (Roma), Roma, per il periodo dal 1º ottobre 2006 al 30 settembre 2007.

Con decreto n. 41022 del 4 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Effezeta S.p.a., con sede in Premariacco (Udine), unità di Premariacco (Udine), per il periodo dal 5 febbraio 2007 al 4 febbraio 2008.

Con decreto n. 41023 del 4 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Ajinomoto Bioitalia S.p.a., con sede in Adria (Rovigo), unità di Adria (Rovigo), per il periodo dal 6 febbraio 2007 al 5 febbraio 2008.

Con decreto n. 41024 del 4 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della La Rinascente S.r.l., con sede in Milano, unità di Bari, per il periodo dal 14 febbraio 2007 al 13 febbraio 2008.

Con decreto n. 41025 del 4 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per fallimento della Italiatour S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 3 dicembre 2006 al 2 giugno 2007.

Con decreto n. 41026 del 4 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Speed S.p.a., con sede in None (Torino), unità di Pero (Milano), None (Torino), Vercelli, Vicenza, per il periodo dal 5 febbraio 2007 al 4 febbraio 2008.

Con decreto n. 41027 del 4 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Editoriale Lloyd S.r.l., con sede in San Dorligo della Valle (Trieste), unità di San Dorligo della Valle (Trieste), per il periodo dal 17 gennaio 2007 al 16 gennaio 2008.

Con decreto n. 41028 del 4 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Biella Fancy Yarns S.r.l., con sede in Biella, unità di Biella, per il periodo dal 5 febbraio 2007 al 4 febbraio 2008.

Con decreto n. 41029 del 4 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della La Fucinatura G. Carbone S.r.l., con sede in Cercola (Napoli), unità di Cercola (Napoli), per il periodo dal 18 dicembre 2006 al 17 dicembre 2007.

Con decreto n. 41030 del 4 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Liontex S.p.a., con sede in Milano, unità di Trecate (Novara), per il periodo dal 29 gennaio 2007 al 28 gennaio 2008.

Con decreto n. 41031 del 4 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Tecnigold S.p.a., con sede in Borso del Grappa (Treviso), unità di Borso del Grappa (Treviso), per il periodo dal 22 gennaio 2007 al 21 gennaio 2008.

Con decreto n. 41032 del 4 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Senza frontiere società cooperativa - Società a responsabilità limitata, con sede in Germagnano (Torino), unità di Germagnano (Torino), per il periodo dall'8 gennaio 2007 al 7 gennaio 2008.

Con decreto n. 41033 del 4 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Rossignol Lange S.r.l., con sede in Taio (Trento), unità di Taio (Trento), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 41034 del 4 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della De Rigo Refrigeration S.r.l., con sede in Trichiana (Belluno), unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 41035 del 4 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Prototipo S.p.a., con sede in Trofarello (Torino), unità di Trofarello (Torino), per il periodo dal 5 dicembre 2006 al 4 dicembre 2007.

Con decreto n. 41036 del 4 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Seven Steel S.r.l., con sede in Chivasso (Torino), unità di Chivasso (Torino), per il periodo dall'11 dicembre 2006 al 10 dicembre 2007.

Con decreto n. 41037 del 4 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della LMP impianti S.r.l., con sede in Volpiano (Torino), unità di Volpiano (Torino), per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 41038 del 4 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Cartoplastica S.r.l., con sede in Olbia (Sassari), unità di Olbia (Sassari), Sassari, per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 41039 del 4 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Cesare Fiorucci S.p.a., con sede in Pomezia (Roma), unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2008.

Con decreto n. 41040 del 4 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Fila Europe S.p.a., con sede in Rozzano (Milano), unità di Massazza (Biella), per il periodo dal 13 febbraio 2007 al 12 febbraio 2008.

Con decreto n. 41041 del 4 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Globalfer S.p.a., con sede in Caserta, unità di Caserta, per il periodo dal 16 aprile 2007 al 15 aprile 2009.

Con decreto n. 41042 del 4 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Pantera S.r.l., con sede in Taranto, unità di Taranto, per il periodo dal 1º dicembre 2006 al 30 novembre 2007.

07A06218

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 41045 del 4 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Avex S.r.l., con sede in Poggio Sannita (Isernia), unità di Poggio Sannita (Isernia), per il periodo dal 26 ottobre 2006 al 25 ottobre 2007.

Con decreto n. 41046 del 4 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Magna Closures (già Intier Automotive Closures) S.p.a., con sede in Rivoli (Torino), unità di Collesalvetti (Livorno), per il periodo dal 17 ottobre 2006 al 16 aprile 2007.

Con decreto n. 41047 del 4 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Ratti meccanotessile S.r.l., con sede in Luino (Varese), unità di Luino (Varese), per il periodo dal 19 febbraio 2007 al 18 febbraio 2008.

Con decreto n. 41048 del 4 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Spic S.r.l., con sede in Rossano Veneto (Vicenza), unità di Augusta (Siracusa), per il periodo dal 26 giugno 2006 al 30 marzo 2007.

Con decreto n. 41049 del 4 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Teleco cavi S.p.a., con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), unità di Frosinone, Roseto degli Abruzzi (Teramo), per il periodo dal 16 marzo 2007 al 15 settembre 2007.

Con decreto n. 41050 del 4 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Tecno.A. S.r.l., con sede in Scalenghe (Torino), unità di Beinasco (Torino), Rivoli (Torino), Scalenghe (Torino), per il periodo dal 16 ottobre 2006 al 20 dicembre 2006.

Con decreto n. 41051 del 4 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Sviluppo collaudi elettronici S.r.l., con sede in Pozzuoli (Napoli), unità di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 5 dicembre 2006 al 4 dicembre 2007.

Con decreto n. 41052 del 4 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Felsinea ristorazione c/o Bassano Grimeca S.r.l., con sede in Calderara di Reno (Bologna), unità di Ceregnano (Rovigo), per il periodo dal 7 novembre 2006 al 6 maggio 2008.

Con decreto n. 41053 del 4 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Onama c/o Fiat Mirafiori S.p.a., con sede in Milano, unità di Torino, per il periodo dal 15 marzo 2004 al 27 marzo 2004.

Con decreto n. 41054 del 4 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Branded Apparel Italia S.r.l., con sede in Pomezia (Roma), unità di Grassobbio (Bergamo), Pomezia (Roma), Roma, per il periodo dal 1º ottobre 2006 al 30 settembre 2007.

Con decreto n. 41055 del 4 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Effezeta S.p.a., con sede in Premariacco (Udine), unità di Premariacco (Udine), per il periodo dal 5 febbraio 2007 al 4 febbraio 2008.

Con decreto n. 41056 del 4 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Ajinomoto Bioitalia S.p.a., con sede in Adria (Rovigo), unità di Adria (Rovigo), per il periodo dal 6 febbraio 2007 al 5 febbraio 2008.

Con decreto n. 41057 del 4 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della La Rinascente S.r.l., con sede in Milano, unità di Bari, per il periodo dal 14 febbraio 2007 al 13 febbraio 2008.

Con decreto n. 41058 del 4 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Italiatour S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 3 dicembre 2006 al 2 giugno 2007.

Con decreto n. 41059 del 4 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Speed S.p.a., con sede in None (Torino), unità di Pero (Milano), None (Torino), Vercelli, Vicenza, per il periodo dal 5 febbraio 2007 al 4 febbraio 2008.

Con decreto n. 41060 del 4 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Editoriale Lloyd S.r.l., con sede in San Dorligo della Valle (Trieste), unità di San Dorligo della Valle (Trieste), per il periodo dal 17 gennaio 2007 al 16 gennaio 2008.

Con decreto n. 41061 del 4 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Biella Fancy Yarns S.r.l., con sede in Biella, unità di Biella, per il periodo dal 5 febbraio 2007 al 4 febbraio 2008.

Con decreto n. 41062 del 4 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della La Fucinatura G. Carbone S.r.l., con sede in Cercola (Napoli), unità di Cercola (Napoli), per il periodo dal 18 dicembre 2006 al 17 dicembre 2007.

Con decreto n. 41063 del 4 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Liontex S.p.a., con sede in Milano, unità di Trecate (Novara), per il periodo dal 29 gennaio 2007 al 28 gennaio 2008.

Con decreto n. 41064 del 4 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Tecnigold S.p.a., con sede in Borso del Grappa (Treviso), unità di Borso del Grappa (Treviso), per il periodo dal 22 gennaio 2007 al 21 gennaio 2008.

Con decreto n. 41065 del 4 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Senza frontiere società cooperativa - Società a responsabilità limitata, con sede in Germagnano (Torino), unità di Germagnano (Torino), per il periodo dall'8 gennaio 2007 al 7 gennaio 2008.

Con decreto n. 41066 del 4 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Rossignol Lange S.r.l., con sede in Taio (Trento), unità di Taio (Treviso), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 41067 del 4 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della De Rigo Refrigeration S.r.l., con sede in Trichiana (Belluno), unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 41068 del 4 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Prototipo S.p.a., con sede in Trofarello (Torino), unità di Trofarello (Torino), per il periodo dal 5 dicembre 2006 al 4 giugno 2007.

Con decreto n. 41069 del 4 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Seven Steel S.r.l., con sede in Chivasso (Torino), unità di Chivasso (Torino), per il periodo dall'11 dicembre 2006 al 10 dicembre 2007.

Con decreto n. 41070 del 4 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della LMP impianti S.r.l., con sede in Volpiano (Torino), unità di Volpiano (Torino), per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 41071 del 4 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Cartoplastica S.r.l., con sede in Olbia (Sassari), unità di Olbia (Sassari), e Sassari, per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 41072 del 4 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Cesare Fiorucci S.p.a., con sede in Pomezia (Roma), unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 30 giugno 2007.

Con decreto n. 41073 del 4 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Fila Europe S.p.a., con sede in Rozzano (Milano), unità di Massazza (Biella), per il periodo dal 13 febbraio 2007 al 12 febbraio 2008.

Con decreto n. 41074 del 4 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Globalfer S.p.a., con sede in Caserta, unità di Caserta, per il periodo dal 16 aprile 2007 al 15 ottobre 2007.

Con decreto n. 41075 del 4 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Pantera S.r.l., con sede in Taranto, unità di Taranto, per il periodo dal 1º dicembre 2006 al 30 novembre 2007.

07A06219

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Avviso di selezione per progetti multinazionali di ricerca nel settore ambientale

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di partner del progetto europeo ERANET-CIRCLE (Climate Impact Research Coordination for a Larger Europe) finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del sesto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, invita a presentare progetti di natura multinazionale sulle seguenti tematiche, attinenti le problematiche dell'adattamento ai cambiamenti climatici, mirate ai Paesi dell'area mediterranea:

strategie per l'adattamento e tattiche nel settore delle acque e delle zone costiere;

un nuovo equilibrio nella gestione integrata della risorsa acqua e delle risorse costiere.

Le risorse nazionali, messe a disposizione per la realizzazione dei progetti selezionati, ammontano a complessivi € 500.000.

I soggetti beneficiari sono università, statali e non statali, legalmente riconosciute ed istituite nel territorio dello Stato; enti pubblici di ricerca; enti privati che, per prioritarie e finalità statutarie svolgano, senza fini di lucro, attività di ricerca.

Le proposte progettuali dovranno essere inviate entro il 12 ottobre 2007 secondo le modalità indicate nel documento «Procedures: Framework for the first pilot CIRCLE-MED Coordinated Call» reperibile, unitamente ai modelli per la presentazione delle proposte, sul sito www.circleera.net/research-funding/. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.minambiente.it

07A06631

Pronuncia di compatibilità ambientale, relativa al progetto di realizzazione, di una unità di Deasphalting e Hydrocraking, finalizzato all'adeguamento delle produzioni di raffineria alle disposizioni della Comunità europea, da attuarsi presso la raffineria di Sannazzaro de' Burgondi, in comune di Sannazzaro de' Burgondi. Proponente: ENI S.p.a.

Con il decreto n. 0000545 del 27 giugno 2007 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto di realizzazione di una unità di Deasphalting e Hydrocraking, finalizzato all'adeguamento delle produzioni di raffineria alle disposizioni della Comunità europea (direttiva 98/70/CE del 13 ottobre 1998 e CEE/CEEA/CE n. 17 del 3 marzo 2003) da attuarsi presso la raffineria di Sannazzaro De' Burgondi (Pavia), presentato dalla società ENI S.p.a. - Divisione Refining & Marketing - piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile nel sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A06407

CAMERA DI COMMERCIO DI PESCARA

Nomina del vice segretario generale vicario quale conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio di Pescara, con deliberazione n. 132 del 20 giugno 2007, ha nominato il vice segretario generale vicario dott.ssa Simonetta Cirillo, quale conservatore del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

07A06399

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2007, recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile, in relazione al contesto di criticità, conseguente agli eventi sismici, che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004. (Ordinanza n. 3539).». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 158 del 10 luglio 2007).

Nel titolo dell'ordinanza citata in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 25, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... (Ordinanza n. *3539*)», leggasi: «... (Ordinanza n. *3599*)».

07A06526

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-163) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 7 1 6 *

€ 1,00